

ARCHIVIO VENETO

A CURA DELLA

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE



VENEZIA

A SPESE DELLA DEPUTAZIONE

1989

IL TESTAMENTO DI PIETRO MIANI («EMILIANUS»)
VESCOVO DI VICENZA († 1433)

Come nel passato l'uomo abbia affrontato i molteplici problemi legati alla propria fine, a questo tema sono dedicati ormai numerosissimi studi. Sebbene alcuni di essi risalgano a più di un secolo fa, la maggior parte è apparsa negli ultimi due decenni. «La mort est à la mode», come ha affermato Jacques Le Goff (1). Da tale atteggiamento sono scaturite non solo notevoli pubblicazioni di carattere generale (2), ma osserviamo anche, pur limitandoci ai lavori che riguardano l'epoca bassomedievale e umanistica, una quantità quasi sconfinata di saggi su temi specifici.

L'arco d'interesse degli autori si estende dai concetti dell'aldilà

(1) Prefazione a J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du moyen âge (vers 1320-vers 1480)* (= Collection de l'École française de Rome, 47), Rome 1980, p. V.

(2) A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia)* (= Reprints Einaudi, 107), Torino 1982; P. ARIÈS, *Essais sur l'histoire de la mort en Occident du moyen âge à nos jours*, Paris 1975 = *Storia della morte in Occidente dal medioevo ai giorni nostri*, Milano 1978; Id., *L'homme devant la mort*, Paris 1977 = *L'uomo e la morte dal medioevo a oggi*, Roma-Bari 1982; M. VOVELLE, *La mort et l'Occident de 1300 à nos jours*, (Paris) 1983 = *La morte e l'Occidente dal 1300 ai giorni nostri*, Roma-Bari 1986; *Death in the middle ages*, a cura di H. BRAET, W. VERBEKE (= *Mediaevalia Lovaniensia*, ser. 1, 9), Leuven 1983; E. MITRE FERNÁNDEZ, *La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente medieval (1200-1348)* (= *Libros del bolsillo*, 47), Madrid 1988. Cfr. W. GOEZ, *Die Einstellung zum Tode im Mittelalter*, in *Der Grenzbereich zwischen Leben und Tod*, Göttingen 1976, pp. 111-153, e la parte storica nell'opera recente *Im Angesicht des Todes. Ein interdisziplinäres Kompendium*, a cura di H. BECKER, B. EINIG, P.-O. ULLRICH, 1-2 (= *Pietas liturgica*, 3-4), St. Ottilien 1987.

negli scrittori cristiani⁽³⁾ alla riflessione permanente sulla fine della vita⁽⁴⁾, dalla rappresentazione visiva della morte e dell'oltretomba⁽⁵⁾ e dalla presenza dei morti⁽⁶⁾ e della morte nella vita quotidiana⁽⁷⁾ al dialogo poetico con la Morte personificata⁽⁸⁾ e addirittura alla sua apparizione sul palcoscenico⁽⁹⁾, e giunge fino al conforto per la morte di altri⁽¹⁰⁾, all'assistenza organizzata ai condannati a morte⁽¹¹⁾, alla giusta preparazione per la propria morte⁽¹²⁾ e alla preoccupazio-

(3) J. LE GOFF, *La naissance du purgatoire*, (Paris) 1981 = *La nascita del purgatorio* (= Biblioteca di cultura storica, 147), Torino 1982; E. PATLAGEAN, *Byzance et son autre monde. Observations sur quelques récits*, in *Faire croire* (= Collection de l'École française de Rome, 51), Rome 1981, pp. 201-221; J. AMAT, *Songes et visions. L'au-delà dans la littérature latine tardive*, Paris 1985; *Visioni dell'aldilà in Occidente. Fonti, modelli, testi*, a cura di M. P. CICCARESE (= Biblioteca patristica, 8), Firenze 1987.

(4) A. ARRANZ GUZMÁN, *La reflexión sobre la muerte en el medioevo hispánico: ¿Continuidad o ruptura?*, in *Estudios en memoria del professor D. Claudio Sánchez-Albornoz* (= *En la España medieval*, 5), 1, Madrid 1986, pp. 109-124.

(5) G. e M. VOVELLE, *Vision de la mort et de l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes du purgatoire, XV^e-XX^e siècles* (= *Cahiers des Annales*, 29), Paris 1970; T. S. R. BOASE, *Death in the middle ages. Morality, judgment and remembrance*, London 1972; P. ARIÈS, *Images de l'homme devant la mort*, (Paris) 1983.

(6) *I vivi e i morti*, a cura di A. PROSPERI, «Quaderni storici», fasc. 50, a. 17 (1982), pp. 391-628; O. G. OEXLE, *Die Gegenwart der Toten, in Death in the middle ages*, pp. 19-77; Id., *Mabl und Spende im mittelalterlichen Totenkult*, «Frühmittelalterliche Studien», 18 (1984), pp. 401-420.

(7) S. CLARAMUNT, *La muerte en la Edad Media. El mundo urbano*, «Acta historica et archaeologica mediaevalia», 7-8 (1986-87), pp. 205-218.

(8) T. SARTORE, *Pessimismo cristiano nei versi di una miscellanea umanistica (Padova, Biblioteca universitaria, cod. 201)*, in *Miscellanea Gilles Gérard Meersseman*, 2 (= *Italia sacra*, 16), Padova 1970, pp. 619-658.

(9) P. S. SPINRAD, *The summons of death on the medieval and Renaissance English stage*, Columbus 1987.

(10) P. VON MOOS, *Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer* (= *Münstersche Mittelalter-Schriften*, 3), 1-4, München 1971-72.

(11) G. DE SANDRE GASPARINI, *La confraternita di S. Giovanni Evangelista della Morte in Padova e una 'riforma' ispirata dal vescovo Pietro Barozzi (1502)*, in *Miscellanea Meersseman*, 2, pp. 765-815; M. FANTI, *La confraternita di S. Maria della Morte e la conforteria dei condannati in Bologna nei secoli XIV e XV*, «Quaderni del Centro di ricerca di studio sul movimento dei disciplinati», 20 (1978), pp. 3-101; V. PAGLIA, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna* (= Biblioteca di storia sociale, 13), Roma 1982.

(12) R. RUDOLF, *Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens* (= *Forschungen zur Volkskunde*, 39), Köln-Graz 1957.

ne per la salute dell'anima nell'aldilà⁽¹³⁾, comprendendo la cura per la sopravvivenza della memoria in questo mondo⁽¹⁴⁾ e per l'adeguata rappresentazione artistica del morto nei monumenti e nelle lastre sepolcrali⁽¹⁵⁾.

Palesemente, in tale ambito di ricerca, lo studio dei testamenti occupa un posto di primaria importanza⁽¹⁶⁾. Esso passa dalle regole per una stesura corretta delle ultime volontà e per un comportamento conveniente attorno al letto del morente⁽¹⁷⁾ all'atteggiamento mentale del testatore nel momento del testare⁽¹⁸⁾, e ne abbraccia natu-

(13) J. CHIFFOLEAU, *Sur l'usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du moyen âge*, in *Faire croire*, pp. 235-256; M. MARANDET, *La demande de services religieux dans la région toulousaine d'après les testaments (1300-1450)*, «Annales du Midi», 98 (1986), pp. 337-362; C. BONANNO, M. BONANNO, L. PELLEGRINI, *I legati «pro anima» ed il problema della salvezza nei testamenti fiorentini della seconda metà del Trecento*, «Ricerche storiche», 15 (1985), pp. 183-220; C. BURGESS, «By Quick and by Dead»: *wills and pious provision in late medieval Bristol*, «The English historical review», 102 (1987), pp. 837-858.

(14) *Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter*, a cura di K. SCHMID, J. WOLLASCH (= Münstersche Mittelalter-Schriften, 48), München 1984; *L'Église et la mémoire des morts dans la France médiévale. Communications présentées à la table ronde du C.N.R.S., le 14 juin 1982*, a cura di J.-L. LEMAÎTRE, Paris 1986.

(15) E. PANOFSKY, *Tomb sculpture. Its changing aspects from ancient Egypt to Bernini*, a cura di H. W. JANSON, London 1964 = *Grabplastik*, Köln 1964; K. BAUCH, *Das mittelalterliche Grabbild. Figürliche Grabmäler des 11. bis 15. Jahrhunderts in Europa*, Berlin ecc. 1976; *Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhundert*, 1, a cura di J. GARMS, R. JUFFINGER, B. WARD-PERKINS (= Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, sez. 2, ser. 5, 1), Rom-Wien 1981; R. GRANDI, *Le tombe dei dottori bolognesi: ideologia e coltura*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, 20-25 settembre 1979 (= Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, Nono convegno internazionale), Pistoia 1982, pp. 429-445; *Id.*, *I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348)*, Bologna 1982; I. HERKLOTZ, «Sepulcra» e «monumenta» del medioevo. *Studi sull'arte sepolcrale in Italia* (= Collana di studi di storia dell'arte, 5), Roma 1985.

(16) Cfr. ora la rassegna di M. BERTRAM, *Mittelalterliche Testamente. Zur Entdeckung einer Quellengattung in Italien*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 68 (1988), pp. 509-545.

(17) R. C. TREXLER, *Death and testament in the episcopal constitutions of Florence (1327)*, in *Renaissance. Studies in honor of Hans Baron*, a cura di A. MOLHO, J. A. TEDESCHI, Dekalb, Ill. 1971, pp. 29-74, reed. in *Id.*, *Church and community 1200-1600* (= Storia e letteratura, 168), Roma 1987, pp. 245-288.

(18) A. SAMARITANI, *Mentalità religiosa nell'ora del testamento in una città italiana: Ferrara, durante le temperie degli ordini mendicanti (sec. XIII-XIV)*, «Analecta Pomposiana», 7 (1982), pp. 59-129.

ralmente il patrimonio⁽¹⁹⁾ e la suppellettile⁽²⁰⁾, concretizzandosi sia in studi comparativi riguardanti gruppi interi di ultime volontà⁽²¹⁾

(19) S. EPSTEIN, *Wills and wealth in medieval Genoa, 1150-1250* (= Harvard historical studies, 103), Cambridge, Mass. - London 1984.

(20) C. CIPOLLA, *Libri e mobilie di casa Aleardi al principio del sec. XV*, «Archivio veneto», 24 (1882), pp. 28-53; G. JARITZ, *Die realienkundliche Aussage der sogenannten «Wiener Testamentsbücher»*, in *Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters* (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl., Sitzungsberichte, 325), Wien 1977, pp. 171-190; D. WILLIMAN, *Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d'Avignon*, 1, Paris 1980. Ma è impossibile citare qui tutta la ricca messe di studi in cui vengono pubblicati e analizzati gli elenchi di libri contenuti in testamenti o inventari del tardo medioevo; per la regione che c'interessa di più cfr. la rassegna di S. BERNARDINELLO, *Storia di biblioteche venete, antiche e moderne*, «Accademie e biblioteche d'Italia», 51 (1983), pp. 56-76, soprattutto pp. 58-59 nota 12.

(21) R. FULIN, *Ultimi studi nell'Archivio notarile di Venezia. Cinque testamenti di pittori ignoti del secolo XIV*, «Archivio veneto», 12 (1876), pp. 130-150; *Antichi testamenti tratti dagli archivi della Congregazione di Carità di Venezia*, a cura di (J. BERNARDI), 1-12, Venezia 1882-93; M. M. SHEEHAN, *The will in medieval England* (= Studies and texts, 6), Toronto 1963; A. VON BRANDT, *Mittelalterliche Bürgertestamente. Neuerschlossene Quellen zur Geschichte der materiellen und geistigen Kultur*, «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl.», 1973, n. 3, e in *Id.*, *Lübeck, Hanse, Nordeuropa*, Köln-Wien 1979, pp. 336-358; O. ZANOLLI, *Les testaments des seigneurs de Challant*, 1-2 (= Bibliothèque de l'Archivum Augustanum, 3 e 9), Aosta 1974-79; G. SCHULZ, *Testamente des späten Mittelalters aus dem Mittelrheingebiet. Eine Untersuchung in rechts- und kulturgeschichtlicher Hinsicht* (= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 27), Mainz 1976; A. PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del Duecento* (= Miscellanea della Società romana di storia patria, 25), Roma 1980; S. COLLODO, *Note per lo studio della popolazione e della società di Padova nel Quattrocento*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M. C. BILLANOVICH, G. CRACCO, A. RIGON (= Medioevo e umanesimo, 54), Padova 1984, pp. 159-189; *EAD.*, *Preti e studenti a Padova a metà del Quattrocento (dai testamenti dell'ospedale di S. Francesco dell'Osservanza)*, «Le Venezie francescane», n. s., 1 (1984), pp. 41-54; *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale. Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983)* (= Archivi dell'Umbria, Inventari e ricerche, 7), (Perugia) 1985; A. RIGON, *Influssi francescani nei testamenti padovani del Due e Trecento*, «Le Venezie francescane», n. s., 2 (1985), pp. 105-119; G. DE SANDRE GASPARINI, *Il francescanesimo a Verona nel '200: note dai testamenti*, *ivi*, pp. 121-141; M. CANTERA MONTENEGRO, *Derecho y sociedad en la Rioja bajomedieval a través de los testamentos (siglos XIII-XV)*, «Hispania», 47 (1987), pp. 33-82; M. M. SHEEHAN, *English wills and the records of the ecclesiastical and civil jurisdictions*, «Journal of medieval history», 14 (1988), pp. 3-12.

sia in analisi di un testamento isolato, studiato per le più diverse ragioni ⁽²²⁾.

È a quest'ultimo tipo di indagine che vogliamo ora aggiungere la pubblicazione e la discussione del testamento di Pietro Miani, notevole per la condizione tanto eccellente quanto curiosa del testatore — vescovo con figli legittimi — e per la singolare premura con cui egli cercava di conservare la sua memoria attraverso l'istituzione di numerosissime opere pie, tramite altrettante disposizioni testamentarie. Cogliamo anche l'occasione per mettere insieme le notizie rintracciabili sulle tappe della vita del testatore e sulla sua parentela, e concludiamo con pochi cenni sulla curiosa fortuna della sua eredità.

Discendenza, carriera, famiglia

Pietro Miani appartenne a una delle famiglie nobili veneziane ⁽²³⁾. Da questo fatto deriva immediatamente il solito problema

(22) Naturalmente possono citarsi qui soltanto pochissimi esempi (come già nelle note precedenti): V. R. GIUSTINIANI, *Il testamento di Leonardo Bruni*, «Rinascimento», 15 = ser. 2, 4 (1964), pp. 259-264; A. LOMBARDO, *Un testamento e altri documenti in volgare siciliano del secolo XIV a Venezia*, «Bollettino. Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 10 (1969), pp. 46-83, e in Id., *Studi e ricerche dalle fonti medievali veneziane* (= Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum, ser. 1, 16), Roma 1982, pp. 319-358; P. SAMBIN, *Il testamento del professore di medicina Giacomo da Arquà* (Buda, 9 settembre 1385), «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 7 (1974), pp. 73-77; R. HOLBACH, *Inventar und Testament des Scholasters Arnold von Hohenecken* († 1422). *Mobilbesitz und materielle Kultur, Mentalität und persönliche Bindungen eines Trierer Prälaten im Spätmittelalter*, «Kurtrierisches Jahrbuch», 19 (1979), pp. 111-150; H. BOOCKMANN, *Leben und Sterben im mittelalterlichen Göttingen. Über ein Testament des 15. Jahrhunderts*, «Göttinger Jahrbuch», 1983, pp. 73-94; B. LEROY, *Vie et mort à Tudela en 1380-1383: le testament de Bernarda de Pimbo*, «Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice», 46 (1983), pp. 141-152; T. MARÍN, «Testamento e inventario de Juan Martínez de Vitoria», *canónigo de la catedral de Sevilla* († 1433), «Hispania sacra», 36 (1984), pp. 371-427; A. BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Buffone padovano* (1238). *Edizione e leggibilità di un testo documentario*, «Le Venezie francescane», n. s., 3 (1986), pp. 105-124; G. M. VARANINI, *La Chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo* (1273-1295) e *vescovo* (1296-1298), Padova 1988.

(23) Qui basti il rinvio al passaporto lasciatogli da Gregorio XII nel 1407, in cui è chiamato «nobilis vir»; lo stesso titolo gli dà il doge Michele Steno nella lettera di approvazione dopo la nomina a vescovo di Vicenza nel 1409 (vedi *infra*, note 55 e 86). Cfr. il recente profilo biografico di M. L. KING, *Venetian humanism in an age of patrician dominance*, Princeton, N.J. 1986, pp. 402-403.

d'identificazione⁽²⁴⁾, poiché incontriamo, all'inizio del Quattrocento, almeno due personaggi con questo nome, attivi nella vita pubblica di Venezia⁽²⁵⁾.

È facile distinguere fra di loro solo dal 1407 in poi, cioè dall'epoca delle prime notizie pervenuteci sulla carriera ecclesiastica del futuro vescovo. In questo anno e in quello successivo l'omonimo era conte di Pola⁽²⁶⁾, cioè il rappresentante della Repubblica che governava la città istriana e il contado relativo, carica di solito conferita per un anno. Dell'inizio del 1411 abbiamo la menzione di alcune notizie da lui trasmesse che riguardavano fatti di Ragusa (Dubrovnik), informazioni giunte a Venezia «per viam Avalone» (Vlora)⁽²⁷⁾. Poco dopo era podestà e capitano di Bassano⁽²⁸⁾; il periodo di carica — di solito un anno — era già compiuto il 5 maggio 1412, quando il Senato decise che egli doveva restare colà per un altro mese dopo l'arrivo del successore, affinché concludesse un affare pendente⁽²⁹⁾. Nello stesso anno faceva parte del Consiglio dei dieci⁽³⁰⁾, e perciò poté legittimamente rifiutare l'elezione a vicepodestà di Coneglia-

(24) Per un caso contemporaneo, che mi pare esemplare per le difficoltà incontrate (e superate), cfr. P. SAMBIN, *L'abate Giovanni Michiel* († 1430) e la riforma di S. Giorgio Maggiore di Venezia, in *Miscellanea Meersseman*, 2, pp. 483-545.

(25) Prescindiamo dai due notai veneziani dello stesso nome, in quanto verosimilmente non nobili. L'uno era pievano di S. Vitale, se ne sono conservati gli atti rogati negli anni 1413-16 e 1420-28; l'altro invece apparteneva alla parrocchia di SS. Trinità, e gli atti superstiti provengono dagli anni 1416 e 1421; in Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi: AStVen), Notarile, Testamenti, b. 989 fasc. 2.

(26) Una lettera direttagli il 7 maggio 1407 in AStVen, Avogadori di Comun, reg. 665/1. Vedi anche *Statuto del Comune di Pola*, a cura di B. BENUSI, «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», vol. 27, a. 28 (1911), p. 319 nn. 13-14 (22 aprile 1408).

(27) I. VALENTINI, *Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV*, 6, Monaci in Bavaria (1969), p. 107 n. 1629 (15 gennaio).

(28) Vedi O. BRENTARI, *Storia di Bassano e del suo territorio*, Bassano 1884 (rist. Bologna 1967), p. 460.

(29) AStVen, Senato, Misti, reg. 49 c. 108.

(30) Per questo organo dello Stato veneziano come per gli altri a cui si accennerà nel seguito, basti il rinvio all'opera fondamentale di G. MARANINI, *La costituzione di Venezia*, (2:) *Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Venezia-Perugia-Firenze 1931 (rist. Firenze 1974 [= Strumenti. Ristampe anastatiche, 24, 2]).

no⁽³¹⁾. In questa occasione la fonte ci rivela il nome del genitore, allora già morto: Giovanni. E nell'aprile del 1413 cominciò il periodo della sua appartenenza al supremo organo reggente dello Stato, il Minor Consiglio, in veste di uno dei sei consiglieri⁽³²⁾.

Non seguiamo oltre la carriera di questo Pietro Miani. Basti qui rilevarne due fatti salienti: aveva un interesse particolare per il litorale orientale del mar Adriatico, e attorno al 1410 non era ancora molto avanzato nel suo *cursus honorum*. Possiamo servirci di questi fatti per distinguerlo dal futuro vescovo di Vicenza anche nel periodo precedente, ma dobbiamo subito tener conto del fatto che questa distinzione verrà ostacolata sensibilmente dalla sfortunata coincidenza che, come vedremo, ambedue ebbero un padre con uguale nome, Giovanni.

È, dunque, sicuramente l'altro «*Petrus Miani quondam ser Iohannis*» che fu eletto, il 27 novembre 1399, «*supracomitus galee Corphoy*»; il 15 gennaio dell'anno successivo non era ancora partito da Venezia, e il 15 aprile 1401 gli fu dato il permesso di ritornare in patria sebbene il biennio della carica non fosse completamente trascorso⁽³³⁾. Da una notizia del febbraio del 1402 conosciamo perfino la parrocchia in cui viveva questo ramo della famiglia Miani: S. Vitale⁽³⁴⁾. E con ciò è certo che si tratta dello stesso personaggio cui venne affidato, nell'aprile 1402, il compito di negoziare, durante una sosta a Patrasso, l'acquisto di Lepanto (Naupaktos), ambito dal Senato veneziano: «*Petrus Miani Sancti Vitalis*»⁽³⁵⁾. Con questo

(31) AStVen, Senato, Secreti, reg. 5 c. 64' (10 settembre 1412).

(32) AStVen, Senato, Misti, reg. 49 c. 176', e Secreti, reg. 5 c. 128.

(33) AStVen, Senato, Misti, reg. 44 cc. 129', 138', e reg. 45 c. 70; cfr. C. N. SATHAS, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen âge*, 2, Paris 1881, p. 18 n. 236.

(34) AStVen, Senato, Misti, reg. 45 c. 129' (21 febbraio): elezione a «consul Maliche», che il Miani rifiutò.

(35) AStVen, Senato, Secreti, reg. 1 cc. 59, 60; cfr. (anche per altre «parti» riguardanti quest'affare) V. LAZZARINI, *L'acquisto di Lepanto (1407)*, «Nuovo archivio veneto», 15 (1898), p. 272; F. THIRIET, *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Roumanie*, 2 (= Documents et recherches sur l'économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au moyen-âge, 2), Paris-La Haye 1959, pp. 26-27 nn. 1052-1054; VALENTINI, *Acta Albaniae*, 3, Monaci in Bavaria (1968), pp. 307-310 e 314 nn. 951-953 e 960, e 5, ivi (1969), p. 29 n. 1254.

grappolo di impegni si accordano perfettamente le seguenti cariche: rettore di Abbazia nell'Istria (Opatija) fin dall'agosto del 1402⁽³⁶⁾; patrono di una delle galee destinate alle Fiandre nel 1404⁽³⁷⁾; sopracomito del Golfo nel 1405⁽³⁸⁾. E probabilmente è ancora lui che vediamo, nell'autunno del 1406, a Padova con la funzione di uno dei due provveditori⁽³⁹⁾.

Le notizie raccolte fin qui, seguendo i criteri d'identificazione disegnati sopra, ci permettono anche di individuare genitori e fratelli. Li conosciamo dal testamento di «Iohannes Mianis (così) quondam domini Franzisci Miano de confinio Sancti Vitalis», già ammalato nel giorno della stesura, il 26 marzo 1397: vi sono menzionati la moglie «Christina Miano» nonché i figli Vitale, Pietro, Marco, Niccolò e Bernardo, non ancora ventenni⁽⁴⁰⁾. E forse era addirittura il padre che aveva istillato nel figlio la scelta della carriera: nel 1386 un Giovanni Miani, allora capitano del Golfo (cioè comandante dell'armata veneziana nel mar Adriatico), poté conquistare il castello di Corfù e poi prendere possesso pacificamente della città a nome della Repubblica⁽⁴¹⁾. Ma qui non c'interesserebbe più di questo Pietro Miani.

* * *

(36) AStVen, Senato, Misti, reg. 46 c. 37': elezione di «P. M. quondam ser Iohannis».

(37) AStVen, Senato, Misti, reg. 46 c. 130: «P. M. quondam ser Iohannis» vinse la relativa prova (26 marzo); cfr. la notizia sull'incanto a c. 132. I patroni delle navi appartenenti alle mude annuali si sceglievano naturalmente di preferenza tra gli uomini giovani e agili.

(38) AStVen, Senato, Misti, reg. 46 c. 173: «Petrus Miani» ricevette l'ordine di partire il 7 marzo con la galea affidatagli.

(39) Compare come testimone in un atto del 5 ottobre (Archivio di Stato di Padova [d'ora in poi: AStPad], Arch. notarile, reg. 296 c. 149'): «P. M. quondam domini Iohannis».

(40) AStVen, Cancelleria inferiore, Miscellanea notai diversi, b. 22 n. 936.

(41) Se ne veda la relazione di un testimone oculare in G. T. DENNIS, *The correspondence of Rodolfo de Sanctis, canon of Patras, 1386*, «Traditio», 17 (1961), p. 311 n. 3 (rist. in Id., *Byzantium and the Franks 1350-1420* [= Collected studies series, 150], London 1982, n. XVI); cfr. i documenti in G. FEDALTO, *La Chiesa latina in Oriente* (= Studi religiosi, 3), 3, Verona 1978, pp. 137-138 e 142 nn. 340 e 354. Per notizie pubblicate su questo capitano del Golfo vedi LAZZARINI, *L'acquisto*, pp. 267-268; THIRIET, *Régestes*, 1 (= Documents et recherches ..., 1), Paris-La Haye 1958, p. 152 n. 621 e p. 174 n. 720 (1382 e 1387), cfr. p. 191 n. 795.

Il futuro vescovo dev'essere stato di quasi una generazione più vecchio. Egli nacque attorno all'anno 1363, dato che nel maggio del 1409 sarà qualificato «XLVII annorum vel quasi etatis sue». Alla stessa epoca ci porta anche il calcolo che parte dall'indicazione che aveva già più di quarant'anni quando si dedicò alla vita ecclesiastica (42). Verosimilmente suo padre era quello «Ziam Miany che fo de miser Niccollò», oppure — nella «traduzione» del notaio rogatorio — «Iohannes Miani quondam domini Nicolai de confinio Sancti Cassiani», che fece il suo testamento l'11 dicembre 1379 (43). Era un uomo ricco, poiché poté cominciare così la serie dei legati: «Laso per diexemo ducati mille d'oro. Item laso ch'el sia dado per Ili mie commesarii per anema mia ducati mille d'oro.» E per ognuna delle sei figlie non sposate — Cecilia (44), Maria, Orsa, Donata, Cateruza, Cristina — prevede una dote di ben 1600 ducati. Notiamo soprattutto la parentela, cioè la madre «Richiolda Miani», la moglie «Fllordellixe», evidentemente una sorella del «chugnado» Piero Barbarigo, i generi «Ruzier Contar(ini)» e «Ruzier Morexini», rispettivamente i mariti probabili di Lucia (45) e di Agnesina (46) non ricordate nel testamen-

(42) Vedi *infra*, pp. 15 e 20.


(43) AStVen, Notarile, Testamenti, b. 1226, Fantino Rizo, prot. cc. 59'-60' (in parte consumato da muffa). Una copia del 5 maggio 1451 ivi, Cancelleria inferiore, Notai, b. 25 fasc. 11 (Paolo Benedetto), senza n.

(44) «Cecilia Contarini fia che fo de miser Zian Miani de San Chaxian», nel frattempo unita in matrimonio con «Iachomo Contarini fo de miser Andrea», fece testamento l'8 luglio 1382 (destinando legati a «Luzia» e le cinque altre sorelle allora viventi, e menzionando i fratelli Piero e Niccolò): AStVen, Notarile, Testamenti, b. 921 n. 422.

(45) Conosciuta soltanto dal testamento di Cecilia (vedi nota 44), dov'è l'unica delle sei sorelle di cui viene fornito il nome, fatto che ci permette di dedurre che fosse la più anziana. Il marito può benissimo essere stato quel Ruggero di Marco Contarini, di cui sono conservate delle lettere che rivelano un interesse singolare per il nostro Pietro Miani, vedi *infra*, pp. 16-18. Questo Ruggero contrasse le sue seconde nozze il 4 maggio 1392, viventi i figli Pietro, Agnesina e Paolo: G. DALLA SANTA, *Uomini e fatti dell'ultimo Trecento e del primo Quattrocento. Da lettere a Giovanni Contarini, patrizio veneziano, studente ad Oxford e a Parigi, poi patriarca di Costantinopoli*, «Nuovo archivio veneto», n. s., 32 (1916), pp. 9-10. Già ammalato, dettò le sue ultime volontà il 22 maggio 1415, accennandovi, oltre al padre, ai due fratelli, ai nove figli viventi e a numerosi parenti: AStVen, Notarile, Testamenti, b. 947 pp. 201-202 n. 268; cfr. DALLA SANTA, *ivi*, pp. 100-101.

(46) Testamento di «Agnexina muier de Ruzier Morex(ini) e fia de misser Zian Miani», ammalata, del 22 febbraio 1380, in AStVen, Notarile, Testamen-

to. E finalmente arriviamo ai figli maschi Piero e Niccolò (47).
 Queste notizie ci portano a disegnare il seguente stemma della famiglia di cui fece parte Pietro Miani (48):



«Petrus Miani Sancti Cassiani» lo vediamo fra gli elettori del doge Michele Steno il 1° dicembre 1400 (49). È probabilmente lo stesso che nel 1395 apparteneva al Consiglio dei dieci e il 24 ottobre 1399 fu eletto uno dei tre «sapientes super facto raminis» (50). Nel 1401 era «auditor sententiarum» (51), nel 1402 e nel 1403 appare fra i tre capi di Quarantia (52), e perciò faceva parte della Signoria reggente (53).

ti, b. 573 n. 370. Il notaio rogatario aggiunse la parrocchia della testatrice («Sancte Marie Formose») e quella del padre («Sancti Cassiani»). Il figlio Lunardo, l'erede universale, non aveva ancora sei anni.

(47) Non è chiaro perché il Miani chiamasse uno degli esecutori testamentari da lui istituiti, Francesco Barbarigo, «germanum meum» (*infra*, n. 1 § 33). Pare sia da escludere che fosse un fratello carnale, ma probabilmente si tratta di un cugino, cioè figlio di un fratello della madre, poiché esisteva un Francesco di Pietro Barbarigo nell'epoca giusta, vedi *infra*, p. 41.

(48) Nella lettura dello stemma si tenga presente che ignoriamo completamente come Pietro e Niccolò s'inserivano nella serie delle sorelle.

(49) AStVen, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 21 c. 116. Già il 27 novembre aveva appartenuto al secondo dei successivi collegi elettorali (c. 115').

(50) AStVen, Consiglio dei X, Misti, reg. 8 cc. 27-28, e Senato, Misti, reg. 44 c. 127.

(51) AStVen, Senato, Misti, reg. 45 c. 66, e Collegio, Notatorio, reg. 3 cc. 60'-84.

(52) AStVen, Senato, Misti, reg. 46 cc. 7, 12, 46, 107', e Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 21 cc. 130, 139'. Vedi anche G. LORENZI, *Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia ovvero serie di atti pubblici dal 1253 al 1797*, 1, Venezia 1868, p. 59 n. 151 nota a; H. NOIRET, *Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485* (= *Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome*, 61), Paris 1892, p. 127. Le notizie sono del marzo, aprile, giugno, settembre del 1402 e dell'ottobre del 1403.

(53) Accenno anche a un mercante Pietro Miani, esportatore di panni destinati a Trani nel 1393 e importatore di cereali nel 1402 (una sua nave naufragò

Ma poi, anziché proseguire nella carriera politica cominciata con tappe così promettenti, egli — allora già in età di più di quarant'anni⁽⁵⁴⁾ — cambiò radicalmente il proprio atteggiamento spirituale e si dedicò alla vita ecclesiastica. La prima notizia sicura di questo nuovo orientamento ci viene data dalla lettera di Gregorio XII del 1° gennaio 1407, un lasciapassare con cui il papa neoletto chiamò alla Curia romana il «nobilis vir Petrus Mayani de Veneciis diaconus Castellane diocesis»⁽⁵⁵⁾. Sicuramente è significativo che nello stesso momento il pontefice invitò anche il nipote Gabriele Condulmer, il futuro Eugenio IV, mentre l'altro nipote Antonio Correr pare fosse partito da Venezia poco prima⁽⁵⁶⁾: due membri del gruppo di chierici e laici che avevano cominciato a dedicarsi alla vita comune nei primi anni del Quattrocento. Questa coincidenza ci induce a pensare che anche Pietro Miani avesse sentito la sua vocazione religiosa in quel cerchio di persone devote che si aggregavano attorno alla comunità allora stabilitasi nel priorato veneziano di S. Giorgio in Alga⁽⁵⁷⁾.

sulla costa pugliese): AStVen, Senato, Misti, reg. 42 c. 103, e reg. 46 c. 4; ma la sua identità non posso stabilirla neanche ipoteticamente.

(54) Lo sottolinea egli stesso nella lettera scritta nel 1408 (vedi *infra*, nota 77): «post quadragesimum etatis mee annum ascriptus eram» alla Chiesa.

(55) Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi: AVat), Reg. Vat. 335 c. 26. Già nel 1405 il Miani si era trattenuto alla Giudecca «chon 1 so ziago (= chierico) e 1 altro so fante per so remedio», come scrisse Ruggero Contarini (DALLA SANTA, *Uomini e fatti*, p. 68).

(56) Vedi D. GIRGENSOHN, *Venezia e il primo veneziano sulla cattedra di S. Pietro: Gregorio XII (Angelo Correr), 1406-1415* (= Centro tedesco di studi veneziani, Quaderni, 30), Venezia 1985, pp. 14-15.

(57) Vedi I. P. TOMASINUS, *Annales canonicorum secularium S. Georgii in Alga*, Utini 1642; I. TASSI, *Ludovico Barbo (1381-1443)* (= Uomini e dottrine, 1), Roma 1952, pp. 13-23; G. CRACCO, *La fondazione dei canonici secolari di S. Giorgio in Alga*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 13 (1959), pp. 70-88; S. TRAMONTIN, *La cultura monastica del Quattrocento*, in *Storia della cultura veneta*, 3, 1, Vicenza 1980, pp. 431-435; A. NIERO, *L'isola di San Giorgio in Alga*, in *Venezia e Lorenzo Giustiniani*, a cura di S. TRAMONTIN, Venezia (1981), pp. 158-163; S. TRAMONTIN, *Ludovico Barbo e la riforma di S. Giorgio in Alga*, in *Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto*, a cura di G. B. F. TROLESE (= Italia benedettina, 6), Cesena 1984, pp. 91-107. Un probabile nesso fra il Miani e quel movimento riformistico l'ha già congetturato G. MANTESE, *Memorie storiche della Chiesa vicentina*, 3, 2, Vicenza 1964, pp. 117-118. Questa relazione trova conferma nel fatto che fu — in epoca non precisata — «socius» della comunità di S. Agostino di Vicenza (*infra*, n. 1 § 10), che era in

Quasi subito dopo il suo arrivo a Roma⁽⁵⁸⁾, a quanto pare, Gregorio XII lo assunse come chierico della Camera papale. Con questo titolo appare dal 12 marzo 1407 in poi⁽⁵⁹⁾. Il 20 maggio fu promosso perfino vicecamerlengo⁽⁶⁰⁾, per sostituire il camerlengo nominato già da Innocenzo VII, Leonardo «de Physicis» vescovo eletto di Fermo⁽⁶¹⁾, che evidentemente non possedeva più la fiducia del pontefice. Tutto pare andare benissimo: «miser Piero Miani è in chorte 1 di prinzipal apreso miser lo papa», scrisse già nell'aprile Ruggero Contarini, probabilmente un suo cognato⁽⁶²⁾, da Venezia al fratello Giovanni dimorante a Parigi⁽⁶³⁾, e ancora l'11 giugno lo chiamò «el gran chamerlengo»⁽⁶⁴⁾. Ma il Miani fece in realtà soltanto il tapabuchi: perse infatti l'ufficio, durato pochissime settimane, quando

stretto rapporto con quella di S. Giorgio (cfr. *infra*, nota 156). Ma va avvertito che il Miani non compare fra i preti, diaconi e suddiaconi componenti, nel 1404, il primo convento riformato; se ne veda l'elenco in F. CORNELIUS, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae*, 6, Venetiis 1749, p. 83 (dec. 9).

(58) Prima della fine di febbraio, poiché nella sua deposizione al concilio di Pisa il Miani espose che era stato presente «in pallacio et camera dicti Gregorii, cuius familiaris tunc erat», quando il papa scelse Malatesta Malatesta, signore di Pesaro, come suo ambasciatore per le trattative con Benedetto XIII (J. VINCKE, *Acta concilii Pisani*, «Römisches Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte», 46 (1938), p. 237; cfr. *infra*, nota 79). L'ambasciata partì il 27 febbraio o poco dopo, ma il Malatesta non ne fece più parte, vedi N. VALOIS, *La France et le Grand Schisme d'Occident*, 3, Paris 1901, pp. 502-503.

(59) AVat, Reg. Vat. 335 c. 139'. Per altre menzioni vedi ivi, cc. 101-101', e A. THEINER, *Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis*, 3, Rome 1862, p. 165 n. 100 (12 maggio). Nell'atto di nomina a vescovo di Vicenza venne ancora chiamato «clericus camere apostolice» (vedi *infra*, nota 82).

(60) L'atto di designazione in AVat, Reg. Vat. 336 cc. 1-1'; dello stesso giorno è un documento in cui gli viene dato il nuovo titolo: ivi, Reg. Lat. 128 c. 202.

(61) Vedi M. CATALANUS, *De ecclesia Firmana eiusque episcopis et archiepiscopis commentarius*, Firmi 1783, coll. 229-231; B. KATTERBACH, *Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII* (= Studi e testi, 55), (Città del Vaticano) 1931 (rist. ivi 1961), p. XXXIII.

(62) Cfr. nota 45.

(63) DALLA SANTA, *Uomini e fatti*, p. 87. Ma riguardo ad Antonio Correr lo stesso Contarini osservò: «l'è grandò chon 'l nostro signor miser lo papa», ivi p. 46.

(64) DALLA SANTA, *Uomini e fatti*, p. 87. Nella stessa lettera gli viene dato pure il titolo di «vizechamerlengo», ma il Contarini rileva anche che il Miani non era «ben voluido per quello io sento», p. 89.

il 12 giugno Antonio Correr, appena ritornato dall'ambasciata svolta presso il papa avignonese Benedetto XIII, fu nominato camerlengo (65). Ne conseguì una rottura completa fra i due uomini, sicché si osservò a proposito del Miani: «el qual sta pezio chon quel dum A(ntonio) cha piegora chon lovo (= lupo), e da 'l fato manazar» (66).

Pietro Miani, come egli stesso raccontò (67), seguiva la Curia ancora nell'estate da Roma a Viterbo e a Siena (68), dove essa arrivò il 4 settembre 1407 (69). Ma poi se ne allontanò, allegando come motivo, nell'anno successivo, la minaccia di morte fattagli da «illi dyabolici nepotes Gregorii». Rivolgendosi direttamente al destinatario, sottolineò il suo impegno: «Et tu, pater optime, omnia nosti, quecumque molitus sum pro unione ecclesie conficienda.» Ma continuò anche i suoi rimproveri censurando «inhonesta tot turpia atque exe-

(65) Vedi D. GIRGENSOHN, *Kardinal Antonio Caetani und Gregor XII. in den Jahren 1406-1408: vom Papstmacher zum Papstgegner*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 64 (1984), pp. 162-163. Da luogotenente del camerlengo il Miani fungeva ancora il 16 giugno: AVat, Reg. Vat. 335 c. 152. Lo stesso giorno ancora il Correr gli diede l'ordine di corroborare un trattato che aveva pattuito con la città di Perugia, facendolo apporvi il suo sigillo «quo ut vicecamerarius utebatur, propter carenciam sigilli dicti ... camerarii»: AVat, Reg. Vat. 336 c. 44, e Reg. Lat. 128 c. 61'.

(66) DALLA SANTA, *Uomini e fatti*, p. 93: lettera dell'8 novembre 1407; il testo che si dà qui è corretto sulla base dell'originale in ASStVen, S. Giorgio Maggiore, b. 174 processo 738 n. 45. Coll'ultima parte della frase il Contarini voleva sicuramente dire che il camerlengo era quello da cui il Miani veniva fatto minacciare (= manazzar, vedi G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856² [rist. Firenze 1983], p. 391). Ma era tutt'altro che uno spettatore disinteressato, chiamando il Correr «quel velenoxo». Cfr. le sue parole citate *infra*, p. 18.

(67) Nella lettera del 1408 (vedi *infra*, nota 77).

(68) «Reverendo patri domino P. Damiani de Venetiis Senis in Romana curia» è indirizzata l'invettiva rimata di un «F. de Verona» (THEODORICUS A NIEM, *Nemus unionis*, VI 28, in Id., *Historiarum sui temporis libri IIII*, Argentorati 1609, pp. 452-455), diretta contro il comportamento di Gregorio XII e scritta evidentemente tra il 24 settembre e il 1° novembre del 1407, cioè tra il primo e il secondo dei due termini stabiliti per l'incontro con Benedetto XIII, vedi l'accordo stipulato a questo proposito in E. MARTÈNE, U. DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, 2, Lutetiae Parisiorum 1717 (rist. Farnborough 1968), col. 1314. Per la forma del cognome cfr. *infra*, nota 77.

(69) Vedi K. EUBEL, *Das Itinerar der Päpste zur Zeit des grossen Schismas*, «Historisches Jahrbuch», 16 (1895), pp. 560-561; L. ZANUTTO, *Itinerario del pontefice Gregorio XII da Roma (9 agosto 1407) a Cividale del Friuli (26 maggio 1409)*, Udine 1901, pp. 21-28.

crabilia», fatti «per illos antichristianos nepotes Gregorii», sebbene provasse piacere a vantarsi: «Sprevi, ymmo risi tam impudentem cominacionem.» Alla fin fine, però, prevalse il ribrezzo, sicché «ab illis inferni sedibus me proripui, ubi nulla erat fides, nulla religio, nullumque ius iurandum servabatur; cuncta blandiciis et fallaciis plena erant».

La vera motivazione per questo conflitto va cercata nell'ambito delle dispute sulla linea politica da seguire per il ristabilimento dell'unità della Chiesa, poiché alle minacce era legata questa condizione: «nisi a procuracione unitatis⁽⁷⁰⁾ desisterem». Quando Gregorio dovette accertare che non gli era possibile di procurarsi le sei o otto galee, pattuite nell'accordo stipulato con Benedetto XIII⁽⁷¹⁾ e da lui stesso credute indispensabili per il suo viaggio a Savona, città prevista per le trattative dirette tra i due pontefici contendenti, tentò di far modificare le condizioni che erano state stabilite per tale incontro e di sostituirle con altre più convenienti per lui.

Ma l'opinione prevalente in Curia, che pare fosse condivisa dall'intero collegio dei cardinali o dalla maggior parte di essi, giudicava troppo pericolosa tale iniziativa, e gli aderenti a questa corrente cercavano di dissuadere il papa da qualsiasi variazione poiché si temeva che ne conseguisse quasi inevitabilmente un ulteriore ritardo⁽⁷²⁾. Anche il Miani si era schierato da questa parte. In tal senso parlava «familiariter» col papa, «pro conservacione sui honoris», come egli stesso affermò più tardi⁽⁷³⁾. E alla sua difficile situazione nell'autunno del 1407 fece accenno anche il Contarini: «perché 'l sta mal chon quel A(ntonio), ma chon y gardenalli è molto avanti e molto aprexado, e perché 'l è discreto e contrario de quel A(ntonio) Chorer»⁽⁷⁴⁾. Finalmente dovette cedere: «postquam michi nulla spes su-

⁽⁷⁰⁾ Nel ms. «veritatis», ma cfr. la correzione del Vincke, *Briefe*, p. 53 nota 1.

⁽⁷¹⁾ Vedi nota 68.

⁽⁷²⁾ Cfr. VALOIS, *France*, 3, pp. 520-560; GIRGENSOHN, *Antonio Caetani*, pp. 165-174. Il Miani alluse a questo conflitto nella sua deposizione al concilio di Pisa: «dominus Gregorius noluit pati quod domini cardinales irent Saonam» (Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356 c. 118').

⁽⁷³⁾ VINCKE, *Acta*, p. 241.

⁽⁷⁴⁾ DALLA SANTA, *Uomini e fatti*, pp. 47-48, corretto sull'originale (vedi nota 66).

perfruit in curia proficiendi que optabam, in patriam redii» (75).

Infatti abbandonò la Corte pontificia nell'ottobre (76). Da Venezia espresse, in una lettera scritta il 27 maggio 1408 (77) e diretta a un ignoto prelado (78), tutte le delusioni provate, ma anche il fermo proposito di continuare indefessamente il suo lavoro per l'unità della Chiesa, ora raccomandando «sentenciam ... utriusque collegii congregati sub titulo unionis».

Restando fedele a tale proposito, il Miani fu presente al concilio di Pisa, aperto il 25 marzo 1409 per iniziativa della grande maggioranza dei cardinali delle due obbedienze, che si erano staccati dai

(75) Vedi nota 77.

(76) Precisamente il giorno 7, secondo il racconto del Contarini, che annunciò il suo arrivo a Venezia in una lettera terminata l'8 novembre, mentre più avanti vi si legge: «Nuy aspetemo de qui dum P(iero) Miani de di in di, el qual è stà zia mexi 3 mal chon dum A(ntonio) Chorer» (vedi nota 66). La sua assenza da Siena fu menzionata il 15 ottobre: Leonardus Brunus, *Epistolae*, a cura di L. MEHUS, 1, Florentiae 1741, p. 49 (II 12); cfr. F. P. LUISO, *Studi su l'epistolario di Leonardo Bruni*, a cura di L. GUALDO ROSA (= Studi storici, 122-124), Roma 1980, pp. 36-37 (II 14). Il Bruni alluse anche all'arrivo del Miani in patria in una lettera senza data: LUISO, *Studi*, pp. 38-39 (II 16). Inoltre accennò, in un'altra che fu dettata sicuramente nel gennaio 1408, ai contatti che il Miani, sempre a Venezia, manteneva con Emanuele Crisolora: *Epistolario*, 1, pp. 51-52 (II 15); cfr. LUISO, *Studi*, pp. 45-46 (II 21).

(77) J. VINCKE, *Briefe zum Pisaner Konzil* (= Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte, 1), Bonn 1940, pp. 51-53 n. 24; nell'unica copia conosciuta (Gdańsk, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Ms Mar. F. 66 cc. 163-164) il mittente è chiamato «Petrus Damiani civis Venetus unus de potencioribus», ma nonostante la forma sbagliata del cognome (cfr. anche nota 68) l'identità mi pare ovvia. L'autore della silloge in questione, Andreas Slommow, parroco della chiesa di S. Maria a Danzica (1398-1438), poté disporre di informazioni ottime dall'Italia e specificamente a proposito della politica ecclesiastica ai primi del Quattrocento; cfr. O. GÜNTHER, *Andreas Slommow und Johannes Zager in den Handschriften der Danziger Marienbibliothek*, «Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins», 57 (1917), pp. 141-159; Id., *Zur Vorgeschichte des Konzils von Pisa*, «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 41 (1919), pp. 633-676; per il contenuto del codice vedi *Katalog der Danziger Stadtbibliothek*, 5, a cura di O. GÜNTHER, Danzig 1921, pp. 325-340.

(78) Il destinatario è chiamato «pater» e «sacre pagine professor». Pare lecito pensare al cardinale Petros Philargis, in questi mesi dimorante a Bologna (vedi GIRGENSOHN, *Antonio Caetani*, p. 187 nota 327), poiché il Miani non solo gli offre il suo aiuto «pro hac sacra unione», ma chiede anche l'intervento di lui al fine di muovere «concives meos» nella direzione giusta, cosa che il Philargis fece realmente annunciando, in una lettera del 25 settembre 1408, al doge la sua personale venuta a Venezia (VINCKE, *Briefe*, pp. 101-102 n. 53).

pontefici contendenti. Nel processo che mirava alla loro destituzione prestò la sua testimonianza l'11 maggio ⁽⁷⁹⁾, commentando gli articoli 10-14 dell'atto di accusa che mettono in rilievo il comportamento errato di Innocenzo VII e soprattutto di Gregorio XII, in merito alle loro attività per la soluzione dello scisma, fino all'inizio del 1408 ⁽⁸⁰⁾. Il Miani era allora nel quarantasettesimo anno di vita e portava sempre il titolo di «dyaconus Castellane diocesis», come al momento della sua prima partenza da Venezia alla volta della Curia pontificia ⁽⁸¹⁾.

Ma poco dopo, con il suo atteggiamento e la sua attività a favore della politica dei cardinali dissidenti, si guadagnò la sede vescovile di Vicenza, conferitagli il 12 agosto 1409 ⁽⁸²⁾ da Alessandro V, in precedenza Petros Philargis ⁽⁸³⁾, eletto due mesi prima durante il concilio di Pisa; più tardi il Miani si vantò che il papa gli avesse dato l'episcopato «motu proprio» ⁽⁸⁴⁾. Il 18 settembre il neoeletto, sempre a Pisa, si presentò alla Camera apostolica, per promettere il pagamento delle tasse dovute ⁽⁸⁵⁾. E con la ducale del 30 settembre, con cui i rettori veneziani di Vicenza ricevettero l'ordine di non ostacolare l'entrata del nuovo vescovo ⁽⁸⁶⁾, il Miani ebbe strada libera per il pacifico possesso della sua Chiesa ⁽⁸⁷⁾.

* * *

Non mi pare necessario seguire qui l'attività svolta dal vescovo

⁽⁷⁹⁾ Dopo aver reso l'apposito giuramento il 9 maggio, vedi VINCKE, *Acta*, pp. 147 e 154. Alcune parti della sua deposizione sono pubblicate ivi, pp. 237, 240-241, 247, cfr. pp. 230 e 233. Per il testo completo vedi la copia più fedele del processo pisano: Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356 cc. 116-119.

⁽⁸⁰⁾ I. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, 26, Venetiis 1784 (rist. Paris-Leipzig 1903), coll. 1201-1205; C. BARONIUS, O. RAYNALDUS, I. LADERCHIUS, *Annales ecclesiastici*, a cura di A. THEINER, 27, Andegavi-Barri-Ducis 1874, pp. 263-266.

⁽⁸¹⁾ Cfr. *supra*, p. 15.

⁽⁸²⁾ Vedi C. EUBEL, *Hierarchia catholica*, (1), Monasterii 1913² (rist. Patavii 1960), p. 526.

⁽⁸³⁾ Cfr. nota 78.

⁽⁸⁴⁾ Vedi *infra*, n. 1 § 7.

⁽⁸⁵⁾ EUBEL, *Hierarchia*, 1, p. 526 nota 8.

⁽⁸⁶⁾ Il testo è pubblicato dal MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 111-112 nota 2.

⁽⁸⁷⁾ La sua presenza nella diocesi è attestata dal 14 maggio 1410 in poi; cfr. MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 114 nota 11.

nella diocesi
rassegna il
dunque, que
suo testame
aspetti della

Indubb
arrivò alla
intenzional
le lettere d
Il Miani,
documenti

Si dice
volgare d
dovuto,

(88) M
degli elem
Giustinian
tema nell
metà del
lettere e
con cui

(89) C

(90)

1409; in
tembre
(II 15),
LUISSO,
indicazi
(II 21)

«Miani
«Myan
tembre

(91)

nezia
1412)

cenza
(27 n

nn. 1

(92)

cc. 6

vesco

nella diocesi di Vicenza. Ne esiste già una trattazione che passa in rassegna il materiale superstite a questo proposito⁽⁸⁸⁾. Sorvoliamo, dunque, questa tappa della vita del Miani. Ma, prima di dedicarci al suo testamento e alla sua eredità, è opportuno illustrare due altri aspetti della sua vita privata: la forma del cognome e la prole.

Indubbiamente la famiglia soleva chiamarsi Miani. Anche Pietro arrivò alla Curia con questo cognome⁽⁸⁹⁾, ma lì lo cambiò, e certo intenzionalmente. Osserviamo, per esempio, che Leonardo Bruni, nelle lettere degli anni 1407-1409, oscillava fra l'una forma e l'altra⁽⁹⁰⁾. Il Miani, invece, non tentennò più, una volta fatta la scelta: nei documenti vescovili si faceva sempre chiamare «*Petrus Emilianus*»⁽⁹¹⁾.

Si dice che il nome «Miani» fosse stato in realtà un'abbreviazione volgare di *Aemiliani*, presunto nome usato anticamente⁽⁹²⁾ e forse dovuto, come forma toponomica, a un'eventuale origine emiliana

(88) MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 111-119. Cfr. la breve delineazione degli elementi caratteristici da G. CRACCO, *Il periodo vicentino di S. Lorenzo Giustiniani*, «Odeo olimpico», 17-18 (1981-82), pp. 29-30, frutto dell'esame del tema nella tesi di laurea: *Tracce di riforma ecclesiastica a Vicenza nella prima metà del Quattrocento*, discussa all'Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, anno acad. 1956-57 (ringrazio Paolo Sambin per la prontezza con cui mi ha permesso di consultarla).

(89) Cfr. le fonti citate nelle note 55, 59-60 e 63-66.

(90) «Mianus»: 15 e 27 marzo, 15 ottobre 1407, gennaio 1408, marzo 1409; invece «Emilianus»: ottobre-novembre e 17 dicembre 1407, luglio e settembre 1408, marzo 1409; Bruni, *Epistolario*, 1, pp. 39 (II 6), 49 (II 12), 51-52 (II 15), 67-68 (III 1), 83-84 (III 10), 122 (IV 11), 2, pp. 184-185 (X 14), e LUISO, *Studi*, pp. 30 (II 6), 38-40 (II 16 e 18). Per le date delle lettere cfr. le indicazioni fornite dal LUISO, vedi anche ivi, pp. 30 (II 7), 36-37 (II 14), 45-46 (II 21), 53-54 (III 1), 56-57 (III 4), 63-64 (III 13-14). Però, si legge ancora «Miani» nel protocollo delle testimonianze al concilio di Pisa (vedi nota 79) e «Myani» nella notizia che ricorda la promessa del vescovo neoletto, il 18 settembre 1409 (AVat, Obl. et Sol. 56 c. 55; cfr. nota 85).

(91) Esempi in G. VERCI, *Storia della Marca trivigiana e veronese*, 19, Venezia 1791 (rist. Sala Bolognese 1980), Docc., pp. 58-60 n. 2104 (21 agosto 1412), e G. CRACCO, *Riforma e decadenza nel monastero di S. Agostino di Vicenza*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 14 (1960), pp. 231-232 n. 3 (27 marzo 1422). Cfr. anche la forma usata nel testamento e nel codicillo, *infra*, nn. 1-2.

(92) Vedi MARCO BARBARO, *Arbori de' patritii veneti*, (in ASVen), vol. V°, cc. 67-69. Occorre avvertire, però, che lo stemma del ramo cui appartenne il vescovo Miani (c. 73) è inutilizzabile, poiché radicalmente erroneo. Alla *gens*

della famiglia⁽⁹³⁾. Questa spiegazione, in un ambiente che nutriva il massimo interesse per l'antichità classica, fu probabilmente il motivo che portò Pietro Miani a cambiare il suo cognome in un'espressione classicheggiante, chiamandosi «l'emiliano»⁽⁹⁴⁾. Comunque sia, è questa la forma in cui sopravvive il nome della famiglia nelle memorie della città natia: grazie alle due cappelle «Emiliani» a S. Maria dei Frari e a S. Michele di Murano, l'una già cominciata dal vescovo⁽⁹⁵⁾, l'altra invece voluta dalla nuora, ma realizzata solo nel secolo successivo⁽⁹⁶⁾.

Così si chiamarono naturalmente anche i discendenti, soprattutto «Faustinus Emilianus» che istituì, nel 1435⁽⁹⁷⁾, una sepoltura per sé e i suoi eredi. Questi era «filius legitimus et naturalis» del vescovo, nato «legitime, priusquam prefatus dominus Petrus ad sacros ordines veniret», come si legge in un atto di vendita del 1420⁽⁹⁸⁾. Il figlio legittimo di un prelato: cosa quasi inaudita! Ma in questo caso specifico non si trattava della violazione di una legge ecclesiastica, quella

Aemilia della Roma antica si accenna in GIROLAMO ALESSANDRO CAPELLARI VIVARO, *Il Campidoglio veneto*, vol. 3 (Venezia, Bibl. Naz. Marciana, ms. ital. VII 17 [8306]), c. 69 (per Pietro Miani: c. 70').

⁽⁹³⁾ Invece MARIN SANUDO, *Le vite dei dogi*, 1, a cura di G. MONTICOLO (= *Rerum Italicarum scriptores*, 22, 4, 1), Città di Castello 1900-11, p. 29: «Emigliai, da Milan vechio» (fra le famiglie estinte); cfr. *ivi*, nota 3, e p. 35 con nota 3.

⁽⁹⁴⁾ Questo cognome fu da lui prediletto fino alla morte, e anche dopo esso rimase in uso presso i componenti questo ramo della famiglia, dei quali, però, la maggioranza preferiva la forma precedente (cfr. *infra*, note 106, 123, 132, 193, 198, 200, 203, 205). Il Sanudo, all'inizio del Cinquecento, annovera soltanto i «Miani» fra le casate esistenti; vedi nota 93.

⁽⁹⁵⁾ *Infra*, pp. 33 e 43-44. Il visitatore può leggere infatti questa forma del cognome nell'iscrizione tombale del 1464 (cfr. nota 202), murata nella parete sotto il sarcofago del Miani. Essa consta di tre distici e reca i seguenti versi finali (anche in MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 119 nota 35, ma con qualche inesattezza; una trascrizione corretta in G. SORÀVIA, *Le chiese di Venezia descritte ed illustrate*, 2, Venezia 1823, p. 131; cfr. L. BERTALOT, *Initia humanistica latina*, a cura di U. JAITNER-HAHNER, 1, Tübingen 1985, p. 219 n. 4795):

«HIC DECVS ET SANCTAE RELIGIONIS HONOS
OCCVBAT HOC TANDEM AEMILIANVS MARMORE PETRVS,
QUEM VINCENTINI CONGEMVERE PATREM.»

⁽⁹⁶⁾ Vedi *infra*, pp. 27-29.

⁽⁹⁷⁾ Secondo l'iscrizione sulla lastra tombale nel pavimento della cappella del padre ai Frari.

⁽⁹⁸⁾ AStPad, Arch. notarile, reg. 4 cc. 490'-491 (3 agosto).

riguardante il celibato⁽⁹⁹⁾, ma della conseguenza del fatto che Pietro Miani si era convertito dalla vita secolare solo in età matura.

Sua moglie, Contarina, il vescovo la ricordò già all'inizio delle sue ultime volontà. Era sepolta nel monastero camaldolese di San Michele di Murano. La stessa fonte ce ne rivela anche la famiglia, poiché egli istituì, fra gli esecutori testamentari, «Alvisium Contareno quondam domini Iacobi cognatum meum»⁽¹⁰⁰⁾; così come «Pietro Miani» aveva figurato, tre decenni prima, fra gli esecutori di un altro cognato, «Nicholaus Contareno quondam domini Iacobi Contareno de confinio Sancti Felicis»⁽¹⁰¹⁾. La madre di questi fratelli, «domina Alvicha quondam domini Iacobi Contareno de contrata Sancti Simeonis prophete», dettò le sue ultime volontà il 21 maggio 1409⁽¹⁰²⁾, scegliendo la propria sepoltura a San Michele in una «archa apreso quela de mia fia», Contarina⁽¹⁰³⁾. Alle figlie che quest'ultima aveva avuto da Pietro Miani, Camilla e Fiordelise, lasciò i redditi di una parte cospicua del suo patrimonio⁽¹⁰⁴⁾. Mentre queste femmine furono passate sotto silenzio nel testamento del vescovo, egli menzionò i figli maschi: Giovanni, morto, e il già ricordato Faustino, uno degli esecutori.

Le nozze di Giovanni possono essere state celebrate alla fine del 1413, quando il Senato permise al Miani di lasciare la sua sede e di

⁽⁹⁹⁾ Vedi B. SCHIMMELPFENNIG, *Zölibat und Lage der «Priestersöhne» vom 11. bis 14. Jahrhundert*, «Historische Zeitschrift», 227 (1978), pp. 1-44.

⁽¹⁰⁰⁾ Vedi *infra*, n. 1 §§ 2 e 33.

⁽¹⁰¹⁾ Testamento del 20 febbraio 1398 in AStVen, Cancelleria inferiore, Notai, b. 36 fasc. 3 (Giovanni Campion) prot. 1 c. 5' n. 23. Un terzo fratello, Mafio, vi è menzionato dopo Alvisio.

⁽¹⁰²⁾ AStVen, Notarile, Testamenti, b. 922 n. 209. La testatrice abitava probabilmente nella casa del genero, che apparteneva alla stessa parrocchia nel 1417 (vedi nota 134). Sono menzionate, oltre al figlio Alvisio e alle nipotine, la madre Marchesina Contarini e la figlia Cateruza, monaca «a la Celestria».

⁽¹⁰³⁾ Per costei era prevista una messa funebre annuale in occasione della festa di san Tommaso (21 dicembre), evidentemente il giorno della morte, poiché la testatrice istituì una simile messa per sé stessa nell'anniversario della propria scomparsa.

⁽¹⁰⁴⁾ A ciascuna di esse erano destinati gli interessi di 600 ducati di prestiti; non potevano vendere il capitale, ma disporne per testamento. Mentre Fiordelise doveva ricevere i redditi spettantile solo dopo il suo sposalizio, come anche certi vestiti lasciatile, stranamente non si fa parola di un eventuale matrimonio di Camilla. Cfr. *infra*, p. 25.

ritornare a Venezia «ad maritandum filios aut filias suas»⁽¹⁰⁵⁾. Ma il giovane scomparve appena tre anni dopo questa data, ancora chiamato con la forma diminutiva del nome: «Zaninus»⁽¹⁰⁶⁾. Dettò il suo testamento⁽¹⁰⁷⁾ il 23 novembre 1416, a Vicenza «in episcopali palatio in camera cubiculari» del vescovo, alla presenza, oltre che del padre stesso, della nonna materna «Alvicha Contareno relicta quondam nobilis viri domini Iacobi Contareno» che è la prima nella serie dei testimoni⁽¹⁰⁸⁾. Il testatore era «sanus mente et boni intellectus existens, licet eger corpore», ma l'urgenza dell'affare viene rilevato dal fatto che si limitò a una sola disposizione, stabilendo «quod suprascriptus dominus episcopus pater suus possit facere testamentum suum et commissarios ponere quos voluerit», come se egli stesso lo avesse ordinato⁽¹⁰⁹⁾. È evidentemente un morente che

(105) AStVen, Senato, Misti, reg. 50 c. 58' (14 dicembre). Un anno prima, il 16 dicembre (ivi, reg. 49 cc. 145'-146), una simile richiesta, cioè di sposare un figlio e una figlia, era stata respinta conformemente all'ordine secondo cui, durante la guerra, i vescovi di Padova, di Verona e di Vicenza non dovevano essere assenti dalle rispettive sedi (vedi MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 114, J. E. LAW, *Venice, Verona and the della Scala after 1405*, «Atti e memorie della Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», 154 = ser. 6, 29 (1977-78), p. 166, e cfr. *infra*, nota 147). Forse il Miani aveva avuto l'intenzione di maritare allo stesso tempo anche Fiordelise.

(106) Così nella copia del 1450, mentre in quella del secolo XVI si legge: «Ianinus». Il cognome è «Miani».

(107) AStVen, Procuratori di S. Marco de ultra, b. 310, Zanino Vitturi: copia del 17 luglio 1450 fatta su un'altra del 24 gennaio 1429 (tratta dal protocollo del notaio rogatario), all'inizio di un fascicolo la cui parte superiore è danneggiata; manca così il 20-25% del testo. Ivi, b. 190, Carte Miani, si trova un'altra copia del secolo XVI.

(108) «Presentibus ... magistro Andrea phisico de Mussolinis de Venetiis quondam magistri Iohannis phisici, ... Azone Trivisano quondam nobilis viri domini Pauli, ... presbytero Bartholomeo de Carpo quondam Antonii capellano ... episcopi, ... presbytero Vincentio quondam Francisci de Altavilla beneficiato in ecclesia Vincentina, ... Ostino filio quondam Stefani de Medda comitatus Papie domicello ... episcopi» (nell'ortografia del Cinquecento). Si tratta evidentemente di una parte della «familia» del vescovo, cfr. *infra*, p. 36. Dei testimoni dell'atto del giorno seguente (vedi nota 111) si legge soltanto il primo, cioè il medico.

(109) Questo tipo di testamento era ammesso sia nel diritto canonico per una determinazione di Innocenzo III (*Decretales Gregorii IX*, 3, 26, 13, in *Corpus iuris canonici*, a cura di AE. FRIEDBERG, 2, Lipsiae 1881 [rist. Graz 1955], col. 542), sia negli statuti veneziani del 1242 (lib. VI cap. 10, in *Volumen statutorum, legum ac iurium d. Venetorum*, a cura di I. NOVELLO, Venetiis 1564, ff. 90'-91), qui con la restrizione al solo padre del testatore.

mormora le sue ultime volontà ⁽¹¹⁰⁾.

Già il giorno seguente il padre fece quello che gli spettava, «Vincencie in episcopali palatio super sala a fontana» ⁽¹¹¹⁾. Istituì come esecutori, accanto a sé stesso, Niccolò Vitturi, il suocero di Giannino, e il figlio Daniele Vitturi dopo la morte del padre, poi Marco Trevisan del fu Pietro, cognato del vescovo ⁽¹¹²⁾, Azzone Trevisan del fu Paolo ⁽¹¹³⁾, Alvise Contarini, zio del testatore, e Faustino Miani, fratello di lui, in fine gli eventuali futuri mariti delle sorelle Camilla e Fiordelise. Furono ricordati i figli del defunto: gli eredi universali Matteo e Filippo, minorenni ⁽¹¹⁴⁾, e Lucrezia, non ancora «habilis ad maritandum», per la quale fu prevista una dote di 1800 ducati al massimo ⁽¹¹⁵⁾.

Camilla, la figlia maggiore del vescovo, pare non si sia mai sposata ⁽¹¹⁶⁾. Fiordelise invece si maritò, si dice nel 1418 ⁽¹¹⁷⁾, col nobile Iacopantonio di Francesco Marcello (1398-1464/65), eminente figura non solo nella vita politico-bellica veneziana e italiana attorno alla metà del Quattrocento ⁽¹¹⁸⁾, ma anche in quella letteraria e arti-

⁽¹¹⁰⁾ Egli fu sepolto probabilmente nella cattedrale di Vicenza, poiché colà il padre prevede l'anniversario per lui (vedi *infra*, n. 1 § 8), da celebrarsi il 26 novembre, forse il giorno della sepoltura.

⁽¹¹¹⁾ Una copia del 1450 segue quella del testamento, fatta nella stessa epoca (vedi nota 107).

⁽¹¹²⁾ Non si sa con quale sorella di Pietro egli era sposato.

⁽¹¹³⁾ «Actius Trivisano», in veste di esecutore, richiese le copie del 1450.

⁽¹¹⁴⁾ Anche nel 1429 non avevano nemmeno diciott'anni, vedi *infra*, n. 1 §§ 30 e 33.

⁽¹¹⁵⁾ Tutt'e tre sono menzionati nel testamento della madre del 1427 (vedi nota 123); in quest'ultimo anno la figlia era ancora minorenne, poiché, a differenza dei maschi, fu istituita esecutrice con la condizione «cum pervenerit ad legitimam etatem». Nel 1450 Lucrezia era monaca di S. Lorenzo di Venezia, come rivela il testamento del fratello Matteo, e viveva ancora nel 1455 (vedi note 132 e 128).

⁽¹¹⁶⁾ Menzionata ancora nel 1450, come «filia quondam domini Petri», nel testamento di Matteo Miani, del quale era «amita» (vedi *infra*, nota 132).

⁽¹¹⁷⁾ R. FABBRI, *Le Consolationes de obitu Valerii Marcelli ed il Filelfo*, in *Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca*, 3 (= Biblioteca dell'«Archivum Romanicum», ser. 1, 180), 1, Firenze 1983, p. 246.

⁽¹¹⁸⁾ Vedi l'iscrizione sepolcrale dedicatagli dal figlio Valerio (2°): H. MARTIN, *Sur un portrait de Jacques-Antoine Marcello sénateur vénitien (1453)*, «Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France», 59 = ser. 6, 9 (1900), p. 254 nota 1.

1416 (119), tra iscritta e vicino al parto quando fece testamento il 10 ottobre 1423 (120), menzionandovi suoi figli Taddea (121), Francesco e Scirea (122).

Il suo patrimonio fu data alla famiglia Miani dalla nuora del vedovo, «Margherita moier che fo del nobel homo ser Zan Miani de la contrà de Simon Propheta». Dettò le sue ultime volontà il 23 luglio 1427 (123), nominando, oltre che il cognato Faustino e i tre

(119) Cfr. E. GONZAGA, *Della famiglia Marcello patrizia veneta narrazione* (per uno degli Orfei-Marcello), Venezia 1841, pp. 18-19, 24-25; R. SABBADINI, *La tradizione patriziale di Strabone*, «Il libro e la stampa», n. s., 3 (1909), pp. 5-16; C. MESSORI, *Utique contributi alla storia degli umanisti*, 1 (= Studi e testi, 90), Città del Vaticano 1938, pp. 72-73, 81-85; M. MEISS, *Andrea Mantegna as illuminator*, New York 1937, pp. 2-51 e 84-91, passim; J. MONFASANI, *George of Trebizond* (= *Columbia studies in the classical tradition*, 1), Leiden 1976, pp. 170-176, profilo biografico in FABBRI, *Consolationes*, pp. 246-250, e KING, *Venezian humanism*, pp. 185-197. Verosimilmente era un fratello di Pietro Marcello, senatore di Venezia e poi di Padova († 1428), anch'egli figlio di un Francesco, ma già anziano di 22 anni, vedi R. SABBADINI, *Antonio da Romagno e Pietro Marcello*, «Rivista di storia veneta», n. s., 30 (1915), pp. 216-224; C. CENCI, *Senato veneto, rapporti ai benefici ecclesiastici*, in C. PIANA, C. CENCI, *Promozioni agli ordini sacri e liturgici e alla dignità ecclesiastiche nel Veneto nei secoli XIV-XV* (= *Spicilegium humanitarium*, 3), Quaracchi, Florentiae 1968, p. 349 n. 38; *Historia ad palatium venetum affirmata* pure da D. GALLO, *Dai Carraresi ai Marcello*, in S. Mazzarino e d., *Col Marcello, un palazzo principesco in Monselice*, Padova 1980, pp. 40-46.

(120) L'originale in ASStVen, Notarile, Testamenti, b. 1232 n. 620, donde fu tratta una copia (ivi, prot. cc. 67'-68 n. 153) dietro permesso del Minor Consiglio, del 20 dicembre 1426 che si esemplasse nonostante l'assenza di uno dei due testimoni, indicazione certa che nel frattempo la testatrice era morta.

(121) Dal suo testamento del 12 gennaio 1494 (ASStVen, Notarile, Testamenti, b. 1155 n. 300) si ricavano i nomi di altre sorelle (verosimilmente nate dalle successive mogli del Marcello, cfr. FABBRI, *Consolationes*, p. 246): Maddaluzza, sposata con Matteo de Canal, Bianca, Agnesina, Pasqua, nonché quelli dei nipoti Bernardino e Scirena, figli del defunto fratello Francesco. Per i frateLLastri maschi cfr. ivi, pp. 251 e 246.

(122) Dal suo testamento, il 18 maggio 1490, allora vedova di Francesco Loredan, figlio di Costantino procuratore di S. Marco; si nominano i figli Filippo, Girolamo, Marco, Paolo, Loredano e Angela, una monaca: ASStVen, Notarile, Testamenti, b. 1156, Antonio Bucinetti, n. 42.

(123) *Quellum*, Notarile, Testamenti, b. 1155 n. 300, presentato al notaio il 23 gennaio 1428; una copia (ivi, b. 1157 prot. 2 c. 63', tre altre su pergamena e diverse cartacee (interne o parziali) ASStVen, Procuratori di S. Marco de citra, b. 67, *Commissaria Margherita Miani*, senza n. Non è sicuro che abitasse vicino al suo-cognato Scirena a quella di S. Sofia (cfr. nota 134).

figli viventi ⁽¹²⁴⁾, il fratello Daniele Vitturi ⁽¹²⁵⁾ e la sorella Salvazia ⁽¹²⁶⁾. Eccettuati pochi legati che ammontano a un importo totale relativamente esiguo, lasciò tutto il suo patrimonio per l'erezione di una cappella che, quando il capitale moltiplicato dagli interessi avesse raggiunto la somma necessaria, doveva essere costruita attigua alla chiesa di S. Francesco della Vigna. In essa scelse anche la sua sepoltura, indicando con precisione il luogo ⁽¹²⁷⁾. Ma, evidentemente,

(124) Cfr. *supra*, p. 25.

(125) Morto fra il 10 settembre 1440, quando stese le sue ultime volontà all'atto di cominciare un pellegrinaggio in Terra Santa (menzionando il figlio Piero, già morto, e Domenico, nonché la sorella Salvazia: «a tuti è stada como madre»), e il 30 gennaio dell'anno seguente, quando due testimoni confermarono che esse erano scritte di propria mano dal testatore: AStVen, Notarile, Testamenti, b. 1155 n. 15, una copia ivi, b. 1157 prot. 2 c. 29. Conosciamo anche il testamento del padre, Niccolò di Daniele Vitturi «de confinio Sancte Marie Formose» (dove abiterà anche il figlio), sposato con «Constantia Vitturi» e i cui figli erano Daniele, Salvazia, Margherita: ivi, b. 1231 n. 547, copia ivi, b. 1232 prot. cc. 53'-54' n. 130 (14 marzo 1419, morto prima del 9 marzo 1423).

(126) Nel suo testamento del 29 giugno 1456 sono nominati i nipoti Domenico Vitturi (con la figlia «Isabetha») e Maria, vedova di Marco Garzoni: AStVen, Notarile, Testamenti, b. 1155 n. 156.

(127) Una piccola parte del testamento in F. CORNELIUS, *Ecclesiae Torcellanae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae* (= *Ecclesiae Venetae*, vol. 10), 3, Venetiis 1749, p. 86, ma in una versione volgarizzata e con omissioni notevoli. Perciò gioverà riportarne qui il brano rilevante nelle parole del notaio rogatario (b. 1155 n. 300): «Residuum vero omnium bonorum meorum mobilium et immobilium ... dimitto, volo et ordino depositari et reservari debere, et ipsum residuum tam diu debere crescere et multiplicare prode super capitale et tanto tempore stare et permanere ad cameram imprestitorum, donec ipsum residuum cum eius multiplicatione fuerit ydoneum et sufficiens quod ex ipso possit fabricari et de novo fieri atque construi capella infrascripta. Et illo (così) tunc volo et ordino quod per dictos meos commissarios una cum dominis procuratoribus de citra ... dicta capella construi, fieri et de novo fabricari debeat, ex mea devotione et consolatione, apud ecclesiam Sancti Francisci de Vinea extra ecclesiam, ubi nunc est domus scole; que habeat portam unam extra ecclesiam ad viam publicam et portam aliam intra ecclesiam. Cuius quidem capelle altare maius et ipsa capella sub titulo et vocabulo Annunciationis domine nostre virginis Marie fundari, fieri atque hedificari debeat. In qua etiam ultra maius altare duo alia altaria fieri et construi debeant, unum sub titulo et memoria Nativitatis Domini cum presepe Domini et aliud sub Trium Magorum denominatione et reverencia. Et perfecta dicta capella atque ad (manca) perfectum et complementum deducta, volo et ordino de prode ducatorum centum imprestitorum dicti residui anno quolibet teneri debere unam lampadem continuo in dicta capella ardentem. Corpus autem meum volo sepeliri, in quan-

non fu possibile rispettare questa disposizione alla lettera, poiché Margherita, morta nel 1454⁽¹²⁸⁾, fu sepolta in realtà a S. Michele di Murano⁽¹²⁹⁾.

Poi, già nel Cinquecento, quando il capitale, cresciuto per mezzo secolo, pare fosse considerato sufficiente, i procuratori di S. Marco fecero un tentativo per realizzare finalmente la cappella, iniziando anche le dovute trattative col convento di S. Francesco⁽¹³⁰⁾. Ma, per ragioni sconosciute, un elemento fondamentale della disposizione di Margherita Miani fu poi abbandonato. Due decenni più tardi, precisamente nel 1527, si ebbero i primi preparativi per l'erezione dell'imponente cappella Emiliani a S. Michele di Murano⁽¹³¹⁾. La sua

tum honesto modo fieri poterit, in ecclesia predicta Sancti Franzisci de Vinea ad partem exteriorem ecclesie subtus lampadem que est inter duo altaria eundo ad partem interiorem ecclesie versus corum, supposito lapide vivo corpori meo sive lasta lapidis, ut est moris, signo sepulture. Aliter autem volo sepeliri ad monasterium Sancti Michaelis de Muriano apud maritum meum; quo casu tantum — et non aliter — dimitto de bonis meis fratribus sive monacis dicti Sancti Michaelis de Muriano ducatos centum auri pro missis michi pro anima ibidem celebrandis.»


(128) Il 3 giugno di questo anno una copia del testamento fu presa dalle carte del defunto notaio: AStVen, Procuratori di S. Marco de citra, b. 67, Commissaria Margherita Miani. Una nota appostavi il 21 gennaio 1455 attesta che Salvazia Vitturi, subito dopo la morte della testatrice, aveva dichiarato di non voler fungere da esecutrice. E in una sentenza del 24 marzo 1455 (ivi), pronunciata a favore della figlia Lucrezia, viene menzionata una procura rilasciata da lei l'11 dicembre 1454, già riguardante anch'essa l'eredità.

(129) Per sentenza del 30 maggio 1457 ai monaci furono aggiudicati i 100 ducati loro spettanti in tal caso: ivi.

(130) Originale di un permesso giudiziale di acquistare un pezzo di terra che era necessario per la costruzione, del 10 ottobre 1508, ivi; una copia se ne trova all'inizio di un quaderno di spese (1507-1571), seguita da quella di un contratto con i frati dell'11 ottobre.

(131) Cfr. L. ANGELINI, *Bartolomeo Bono, Guglielmo d'Alzano, architetti bergamaschi in Venezia*, Bergamo 1961, pp. 121-124, e soprattutto V. MENEGHIN, *S. Michele in Isola di Venezia*, 1, Venezia 1962, pp. 333-339, una trattazione basata sui documenti d'archivio (le sviste riguardanti la disposizione testamentaria e la data della morte della testatrice le ho corrette sopra), mentre i cenni precedenti sulla Miani traggono il lettore in inganno: AUGUSTINUS (FORTUNIUS), *Historiarum Camaldulensium pars posterior*, Venetiis 1579, p. 198, la dice morta nel 1516, seguito in ciò da CORNER, *Ecclesiae Torcellanae*, 3, pp. 38-40, 87-88; F. ZANOTTO, *Nuovissima guida di Venezia e delle isole della sua laguna*, Venezia 1856, pp. 672-673: «morta intorno il 1485». I lavori di costruzione si protrassero poi per molti anni, anche dopo il 1530 che si legge nell'iscrizione murata

denominazione comune, però, mi pare faccia torto al casato Vitturi, poiché, secondo le usanze, il patrimonio lasciato dalla testatrice le era pervenuto verosimilmente non dal marito o dai parenti di lui, ma come dote oppure eredità della propria famiglia. Ne risulta lo stemma seguente:




Per chiudere la rassegna della famiglia del vescovo ci serviamo del testamento del suo ultimo discendente maschio: «Matheus Miani quondam domini Iohannis de confinio Sancti Cassiani» scrisse le sue ultime volontà il 26 giugno 1450 quando giaceva già ammalato⁽¹³²⁾; era sposato con Marina Morosini⁽¹³³⁾. Merita di essere sottolineato

sopra la porta esterna; essi sono documentati dettagliatamente nella «Commisaria» citata nelle note 123 e 128. La cappella è descritta e illustrata ampiamente in L. CICOGNARA, A. DIEDO, G. A. SELVA, *Le fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia*, a cura di F. ZANOTTO, Venezia 1858³, Testo, 2, pp. 161-162 e Tavole nn. 253-256, e in P. PAOLETTI, *L'architettura e la scultura del Rinascimento in Venezia*, Venezia 1893-97, Testo, pp. 164-165 figg. 41-42 e pp. 293-294.

⁽¹³²⁾ AStVen, Notarile, Testamenti, b. 558 n. 204; copia in b. 559 n. 84. Per il contenuto vedi *infra*, pp. 44-45.

⁽¹³³⁾ Figlia di Orsato. In seconde nozze si sposò con «Petrus Cornario de la Piscopia», figlio di Giovanni, come ci fa sapere il suo testamento, senza data, aperto nel novembre del 1472 dopo la sua morte (AStVen, Notarile, Testamenti, b. 1240 prot. cc. 25'-26 n. 23). Non è ricordato nessun figlio. La sua sepoltura era prevista a S. Michele di Murano, verosimilmente vicino al primo marito (vedi *infra*, p. 44). Per la salute dell'anima di questi e di sé stessa destinò, non contando i lasciti minori ordinati con il medesimo scopo, ben 5000 ducati di prestiti, affinché fossero celebrate messe e dette preghiere perpetue. Dall'eredità di Matteo le spettava l'ottava parte di una «domus» situata vicino a S. Simeon, probabilmente proveniente dalla proprietà del vescovo Miani. Sulla famiglia del marito cfr. F. L. MASCHIETTO, *Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-1684), prima donna laureata nel mondo* (= Contributi alla storia dell'Università di Padova, 10), Padova 1978, pp. 7-13.

il fatto che abitava, dunque, nella stessa parrocchia del bisnonno ⁽¹³⁴⁾.
 Riassumendo le singole notizie sopraesposte, possiamo presentare
 nella maniera seguente l'albero genealogico delle persone attorno al
 nostro Pietro Miani o da lui discendenti ⁽¹³⁵⁾:



Il testamento

Pietro Miani stese le sue ultime volontà il 2 aprile 1429 nella sua casa situata a Venezia nella parrocchia di S. Sofia. Se n'è conservato l'originale, scritto di propria mano dal testatore, come egli affermò

(134) Cfr. *supra*, p. 13. La «domus habitacionis» del vescovo a Venezia invece era situata nella parrocchia di S. Simeon Grande nel 1417 (vedi MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 111 nota 1), e in quella di S. Sofia nel 1429 (*infra*, n. 1). Ma significativamente il titolare della cappella istituita per il testamento, ogniquale volta trovasse ostacoli contro la sua permanenza a Vicenza, doveva celebrare le messe nella chiesa di S. Cassiano (ivi, § 7): evidente indicazione dell'affetto che il Miani nutriva per essa. Anche il figlio Faustino si chiama «SANCTI CASSIANI» nella lastra tombale del 1435, vedi *supra*, nota 97, e cfr. *infra*, nota 200.

(135) Le fonti non ci rivelano come s'inserivano i maschi nella serie delle rispettive sorelle, tranne per i tre primi figli di Fiordelise e quelli di Giovannino, né si conosce la posizione esatta di Pasqua che, però, nacque dopo Serena, la più giovane dei figli sicuri di Fiordelise Miani in Marcello (cfr. *supra*, p. 26).

quando lo consegnò, sei giorni dopo, a un notaio pubblico⁽¹³⁶⁾, e chiuso con due piccoli sigilli⁽¹³⁷⁾. Appose alcune aggiunte scritte su foglietti di carta («zedule»), dei quali il notaio trovò tre inclusi nel testamento, ma non vi percepì nessuna indicazione del punto ove inserirli, e risulta dal testo di esse copiato da lui che almeno un brano n'era andato perduto⁽¹³⁸⁾. Quattro anni più tardi il Miani integrò il suo testamento con un codicillo⁽¹³⁹⁾, dettato quando egli era già «corpore languens», precisamente il 2 maggio 1433, due giorni prima della morte⁽¹⁴⁰⁾.

Secondo le norme del diritto canonico, un vescovo poteva disporre per testamento «de rebus patrimonialibus», gli era invece proibito «de rebus ... ecclesiae seu intuitu ecclesiae quaesitis testari»⁽¹⁴¹⁾. Nonostante tale regola il Miani ottenne da papa Martino V, il 28 febbraio 1422, la licenza di disporre per testamento anche del patrimonio della Chiesa vicentina fino al valore di 5000 fiorini (equivalenti ad altrettanti ducati), ma esclusivamente a favore di chiese o di monasteri⁽¹⁴²⁾.

Cosa ne fece il Miani? Approfittò bene della prima parte della suddetta norma legale, lasciando ai discendenti maschi «omnia ... alia bona mobilia et immobilia» che gli erano spettati prima della promozione alla dignità vescovile (§ 31). Per quanto riguarda il divieto e l'attenuazione di esso, però, osserviamo una sproporzione grot-

(136) *Infra*, n. 1, nell'elenco delle fonti.

(137) Vedi qui la fig. I nonché le indicazioni sull'originale e la descrizione datane dal notaio, *infra*, n. 1; cfr. *ivi*, § 34. Anche nel codicillo (n. 2) è sottolineato come il vescovo affermò di aver scritto il testamento «sua propria manu».

(138) Vedi *infra*, p. 56 nota c.

(139) *Infra*, n. 2.

(140) Cfr. *infra*, nota 190.

(141) *Decretales Gregorii IX*, 3, 26, 1 (*Corpus iuris canonici*, 2, col. 538); si cita il sommario aggiunto all'inizio del testo. Vedi anche gli altri capitoli dello stesso titolo, soprattutto 9 e 12. Cfr. V. WOLF VON GLANVELL, *Die letztwilligen Verfügungen nach gemeinem kirchlichen Rechte*, Paderborn 1900, pp. 34-60, e in generale J. KAPS, *Das Testamentsrecht der Weltgeistlichen und Ordenspersonen*, Buchenhain vor München 1958, pp. 29-37, 42-45.

(142) Un riassunto dettagliato della bolla di Eugenio IV del 18 gennaio 1438, nella quale fu riferita questa disposizione, si trova in I.-B. MITTARELLI, A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti*, 7, Venetiis 1762, p. 216. Cfr. *infra*, nota 146, e per la *licentia testandi* in generale: PARAVICINI BAGLIANI, *Testamenti dei cardinali*, pp. XLIII-LXV.

tesca fra la cifra accordatagli dal papa e l'importo complessivo dei legati: tutto sommato, essi ammontano a 15.000 ducati di capitale, istituito nella forma di prestiti dello Stato («imprestita») (143), e a circa 5800 ducati di lasciti in contanti (144); a queste somme si aggiungono le spese non specificate per i funerali, comprese quelle per le vesti della «familia» adatte a tale occasione, e per il sepolcro, più i debiti dei servitori del vescovo che dovevano essere loro condonati (§§ 1, 17, 24-25), non prendendo in considerazione gli ulteriori provvedimenti riguardanti il patrimonio mobile del vescovado che il Miani prese più tardi nel codicillo (n. 2) (145).

Invano cerchiamo una spiegazione per questa esorbitante discrepanza. Siamo di fronte alla sconsideratezza di un prelado già vecchio, o persino senile, che non era più consapevole dei limiti dei suoi diritti? Oppure era guidato dalla speranza di altre concessioni papali, che poi non poté ottenere (146)? Era tanto avvezzo a darsi le arie di un personaggio non solo importante ma anche potente, anelava tanto a lasciare alla posterità monumenti quanto mai illustri al suo ricordo

(143) Cfr. G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della Repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV* (= Mercato e azienda, sez. 2, 4), Milano-Varese 19632.

(144) Qui sono inclusi il debito del fratello del camerlengo Matteo Bagarotti e la somma prevista per l'altro camerlengo Baldassarre de' Guaitamacchi nel caso che la preferisse agli arredi destinatigli (120 e 150 duc., §§ 17 e 18), ma non si conosce il numero né dei «domicelli» con 25 ducati ciascuno (si tratta sicuramente di paggi, benché appaiano immediatamente accanto al panettiere, ma per un semplice ragazzo un lascito di tale entità parrebbe esorbitante; per l'uso del termine parallelo «domicella» vedi §§ 29 e 35), né degli stallieri con 5 ducati a testa (§§ 21 e 23).

(145) Durante la lite per l'eredità si affermò che il vescovo avesse disposto, nel testamento, complessivamente di circa 20.000 ducati di proprietà della sua sede: vedi il contenuto di alcuni atti precedenti, riferito nell'accordo del 2 aprile 1446, in MITTARELLI-COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, 7, p. 217.

(146) Il Miani stesso accennò ben due volte alla possibilità di altre licenze, «que ... in futurum michi concederentur a sede apostolica» (n. 1 § 27, cfr. § 34), cioè oltre a quella del 1422 che conosciamo (vedi nota 142). Ma eccettuata una *facultas testandi* concessagli già in precedenza da Giovanni XXIII, ricordata in una lettera di Niccolò V del 22 settembre 1449 (citata dal MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 117 nota 26), questa pare fosse l'unica grazia papale del genere da lui ottenuta, poiché se fosse riuscito realmente a procurarsi nuove concessioni, anche queste sicuramente sarebbero state esibite come prove durante la lunga lite sull'eredità.

e a pro
anima,
suo pat
egli ste
enormi
Stato (1
post ob
che nel
ducato

No
i segre
di una
et ad
in vita
Dio (c

Un
In ma
getti i
pella
all'epo
differ
ficio
france
ducato

(14
lude,
l'esilio
di sot
ti del
(ASTV
assolu
venez
egli,
sue»,
allont
«part
Miani
(1
(1

e a procacciarsi le condizioni migliori per la salute della propria anima, che non si curava più delle reali facoltà finanziarie sia del suo patrimonio personale sia di quello della mensa vescovile? Ma egli stesso si lamentò delle esigue entrate del suo vescovado e delle enormi spese che lo opprimevano, soprattutto nell'interesse dello Stato⁽¹⁴⁷⁾, riducendolo, comunque, in miseria, «sicut videri poterit post obitum meum»; egli stesso rilevò anche, con evidente amarezza, che nel momento in cui faceva testamento gli erano rimasti soli 176 ducati in contanti (§ 36).

Non conosciamo i motivi intimi del Miani, non possiamo intuire i segreti della sua mente. Dobbiamo contentarci delle secche parole di una motivazione formale: «Que legata feci pro anime mee salute et ad pias causas et pro remuneratione eorum qui michi servierunt in vita mea» (§ 27), sperando «de summa et infinita bonitate» di Dio (dopo § 34).

Un filo conduttore forse lo possiamo trovare nel motto classico: *In magnis et voluisse sat est*⁽¹⁴⁸⁾. Magnifici veramente furono i progetti ideati da Pietro Miani. Per la sua sepoltura prevede una cappella attigua alla chiesa di S. Maria Gloriosa dei Frari, già cominciata all'epoca del testamento (§§ 1 e 5), e poi realmente finita⁽¹⁴⁹⁾, a differenza di tanti altri propositi del vescovo; per le spese dell'edificio furono stabiliti 2500 ducati, più 120 per l'arredamento, e ai francescani di quel convento furono destinati i redditi di ben 1000 ducati di prestiti (§§ 4 e 5). Un'altra cappella la volle fondare nella

(147) La delibera del Senato veneziano del 16 marzo 1413, cui il Miani allude, prevede, oltre al sequestro dei redditi provenienti dai relativi benefici, l'esilio quindicennale per «omnes illi prelati, clerici et beneficiati» che cercavano di sottrarsi all'ordine di comprare puntualmente determinate quantità di prestiti dello Stato, al pari dei laici facoltosi, per contribuire alle spese pubbliche (AStVen, Senato, Misti, reg. 49 c. 165'). Però, il vescovo vicentino non poté assolutamente adempiere a questo dovere (se lo avesse avuto), poiché i rettori veneziani di Vicenza avevano già sequestrato le entrate della sua sede dato che egli, «qui gravatus erat infirmitate, cupiens providere deliberationi persone sue», soggiornava a Venezia e perciò gli fu inflitta la pena prevista per l'illecito allontanamento dal proprio vescovado (cfr. *supra*, nota 105), come si legge nella «parte» dell'11 maggio 1413 con cui si dovette togliere il sequestro, perché il Miani versasse i soldi a lui richiesti (AStVen, Senato, Misti, reg. 49 c. 185').

(148) Propertius, Elegiae II 10, 6.

(149) Vedi *infra*, pp. 43-44.

cattedrale di Vicenza ⁽¹⁵⁰⁾, intitolato al proprio santo protettore, l'apostolo Pietro ⁽¹⁵¹⁾ (§ 35), destinando per la costruzione e per le suppellettili complessivamente 550 ducati, oltre a 2900 ducati di prestiti per sostentarvi perennemente un cappellano e per le spese perpetue di una messa quotidiana e di due anniversari (§§ 6-8).

Ma, secondo le intenzioni del testatore, la fondazione più stupefacente fu certamente l'istituzione di un capitale enorme, 10.000 ducati di prestiti, per versare una dote a 30 vergini bisognose («domicele pauperes») ogni anno «imperpetuum» (§ 35) ⁽¹⁵²⁾. Forse il Miani si rallegrava nell'immaginare che la posterità avrebbe guardato con meraviglia la sua fondazione e come, dopo la sua morte, si sarebbe parlato delle «ragazze del vescovo». Però, nessuna traccia sopravvive nelle altre fonti di questa famosa creazione.

Fra le altre opere pie il primo posto spetta indubbiamente ai legati destinati all'abbazia camaldolese di S. Michele di Murano. Quella chiesa accoglieva già i resti della moglie Contarina e dei figli morti ⁽¹⁵³⁾, e il Miani prevede colà anche la sua sepoltura provvisoria, nel caso che la cappella ai Frari non fosse stata completata in tempo.

⁽¹⁵⁰⁾ Evidentemente questa cappella non fu mai realizzata; non se ne trova traccia nelle descrizioni dettagliate di A. MAGRINI, *Notizie storico-descrittive della chiesa cattedrale di Vicenza*, Vicenza 1848, pp. 107-160 (cfr. a p. 41 la lista delle 13 fondazioni di cappelle fatte tra il 1383 e il 1483), e del MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 899-918 (situazione del secolo XV).

⁽¹⁵¹⁾ E' anche il titolare della cappella Emiliani ai Frari, cfr. *infra*, p. 43.

⁽¹⁵²⁾ La forma originaria di questa disposizione è contenuta nel § 29, che sicuramente doveva perdere validità per le aggiunte posteriori, fatte nel corso dei sei giorni compresi tra la stesura del testamento e la consegna al notaio. Sebbene manchi una parte della nuova disposizione (almeno uno dei foglietti acclusi è perduto, cfr. *infra*, p. 56 nota c), la sostanza pare abbastanza chiara: 60 ragazze povere di Vicenza e dintorni, aventi almeno 14 anni, dovevano essere scelte ogni anno da una commissione amministrativa, composta da un numero ignoto di membri (ma più di uno), eletti dai Savi «ad utilia», più un altro vicentino nominato dai rettori della scuola di S. Maria della Carità di Venezia; a sorte dovevano esserne scelte 30, alle quali spettavano, in porzioni eguali, le rendite del capitale maturate nell'anno relativo, e ogni donna doveva ricevere la sua parte nel momento delle proprie nozze. Supposta una rendita del 3% (tasso previsto anche nel § 7, ma vedi la lista dei «prestiti imposti dal 1377 al 1454» con i saggi d'interesse relativi in LUZZATTO, *Debito pubblico*, pp. 266-270), il reddito annuale sarebbe ammontato a 300 ducati, e cioè per ciascuna delle 30 beneficiarie ai 10 ducati stabiliti già nel § 29.

⁽¹⁵³⁾ Per Giovanni il fatto viene confermato dal testamento della vedova Margherita (1427), vedi nota 127.

Conformemente a tale proposito lasciò a questo monastero un capitale di complessivamente 1100 ducati, affinché le rendite servissero alla celebrazione di una messa funebre ogni giorno e nell'anniversario della sua morte (§§ 1-3). Solo poco inferiore era il valore del legato alla sacristia della cattedrale di Vicenza, cui volle assegnare ben 1000 ducati «pro quatuor paramentis honorabilibus ... et una cruce argentea pulcra», tutti ornati dallo stemma del donatore⁽¹⁵⁴⁾, «non ad pompam sed ad exemplum aliorum» (§ 19).

Altri 500 ducati dovevano essere distribuiti fra i poveri (§ 28). Inoltre lasciò 200 ducati alla scuola veneziana di S. Maria della Carità⁽¹⁵⁵⁾, «in qua sum», 100 ducati al monastero di S. Agostino di Vicenza⁽¹⁵⁶⁾, «ubi aliquamdiu fui eorum socius», altrettanti alla certosa del Montello⁽¹⁵⁷⁾, e 25 ducati a ciascuno dei quattro pellegrini

(154) Anche l'ancona grande che era prevista per la cappella nella cattedrale vicentina doveva portare l'arme del Miani (§ 6). Questa si vede ora, per esempio, scolpita sopra la porta esterna della cappella Emiliani ai Frari (vedi l'illustrazione in W. WOLTERS, *La scultura veneziana gotica [1300-1460]*, Venezia 1976, 2, fig. 717; cfr. 1, p. 256 n. 194) e sulle lastre sepolcrali nell'interno; così pure ciascuno dei due leoni che sorreggono il sarcofago del vescovo tiene nella zampa uno scudo col blasone della famiglia, cfr. nota 201.

(155) Manca qualsiasi trattazione adeguata su questa fraternità di primaria importanza; notizie varie danno CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 5, pp. 191-219 (dec. 9); G. TASSINI, *Iscrizioni dell'ex chiesa, convento e confraternita di S. Maria della Carità in Venezia*, «Archivio veneto», 11 (1876), pp. 357-392, e 12 (1876), pp. 112-129; G. FOGOLARI, *La chiesa di Santa Maria della Carità di Venezia*, «Archivio veneto-tridentino», 5 (1924), pp. 57-119; *Le scuole di Venezia*, a cura di T. PIGNATTI, Milano 1981, pp. 27-32; per la vita interna vedi L. SBRIZIOLO, *Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste (1310-1476) del Consiglio dei Dieci. Le scuole dei battuti*, in *Miscellanea Meersseman*, 2, pp. 715-763.

(156) Su questa comunità, nei primi decenni del Quattrocento legata strettamente alla figura di san Lorenzo Giustinian, cfr. G. MANTESE, *San Lorenzo Giustiniani priore del monastero di Sant'Agostino in Vicenza*, in *Don Federico. Miscellanea in memoria e onore di Mons. Federico M. Mistrorigo*, Vicenza 1956, pp. 717-757, ora in: *Id.*, *Scritti scelti di storia vicentina*, 1 (= Fonti e studi di storia veneta, 5), Vicenza 1982, pp. 93-112 (ma senza i documenti pubblicati in appendice); CRACCO, *Riforma e decadenza*, pp. 213-234; MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 277-283; G. CRACCO, *Lorenzo Giustiniani: la città un deserto*, in *Venezia e Lorenzo Giustiniani*, a cura di S. TRAMONTIN, Venezia (1981), pp. 115-121, anche da prefazione in: S. LAURENTIUS IUSTINIANI, *Opera omnia*, 1, (Firenze) 1982 (rist. dell'ed. del 1751). Cfr. *supra*, p. 15.

(157) Vedi ora *La Cronaca della certosa del Montello*, a cura di M. L. CROVATO (†) (= *Miscellanea erudita*, 46), Padova 1987.

destinati a Santiago di Compostella (§§ 9-12). Qui va aggiunta la disposizione del codicillo: tutti i residui degli affitti provenienti dai possedimenti del vescovado dovevano essere riscossi, eccettuati quelli delle persone bisognose che venivano esonerate dal pagamento dei relativi debiti, e, della somma totale, due terzi erano destinati alla fabbrica della cattedrale di Vicenza, il resto invece andava ai poveri (n. 2).

Veniamo ora alla «familia» del vescovo⁽¹⁵⁸⁾, che non poteva non figurare nel testamento, poiché i componenti di essa erano naturalmente fra i destinatari di legati⁽¹⁵⁹⁾. Ne facevano parte tre cappellani⁽¹⁶⁰⁾, due camerlenghi (nobili, ma non veneziani), il pincerna, alcuni «domicelli»⁽¹¹⁶⁾, il panettiere, il maestro cuoco e il sottocuoco, gli stallieri, i due fattori principali del vescovado⁽¹⁶²⁾, più un certo Matteo da Schio di cui non è indicata la posizione, e il «sindicus ... pauperum domini nostri Iesu Christi»⁽¹⁶³⁾ (§§ 13-15, 17-18, 21-23, 25).

⁽¹⁵⁸⁾ Troppo scarse le notizie a questo proposito in MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 114-115. Data l'importanza della «familia» vescovile per la vita e l'attività diocesana sarebbe auspicabile uno studio approfondito di essa (anche se presupporrà un lunghissimo lavoro archivistico), sia per il Miani sia per altri prelati del basso medioevo, come è stato fatto da P. SAMBIN, *La familia di un vescovo italiano del '300*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 4 (1950), pp. 237-247; cfr. anche G. MOLLAT, *Contribution à l'histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV*, «Revue d'histoire ecclésiastique», 46 (1951), pp. 50-57; A. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, 2 (= Italia sacra, 19), Padova 1972, pp. 443-516.

⁽¹⁵⁹⁾ Manca invece stranamente quel «frater Arsenius de Mediolano», che si dice vada identificato con «Laurentius de Vicecomitibus de Abbiate q. domini Antonii» e che abbia «rinunciato, nel 1435, ad un legato annuo lasciatogli dal vescovo Pietro Emiliani in compenso del buon servizio che gli aveva prestato come Cancelliere di Curia», come si legge in G. MANTESE, *Correnti riformistiche a Vicenza nel primo Quattrocento*, in *Studi in onore di Federico M. Mistrorigo*, Vicenza 1958, pp. 855 e 876 nota 3, ora in: ID., *Scritti scelti*, 1, pp. 128-129 e nota 40; cfr. ID., *Nota su Nicolò di Antonio da Fiesso di Ferrara*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 13 (1959), p. 385 nota 6, e in *Scritti scelti*, 1, p. 210 nota 6: legato di 25 ducati, rinuncia del 1° febbraio.

⁽¹⁶⁰⁾ Dopo questi è menzionato pure l'arciprete di Vicenza (§ 16).

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. *supra*, nota 144.

⁽¹⁶²⁾ Anche un fattore di Lonigo è ricordato (§ 25).

⁽¹⁶³⁾ Così, in documenti del 1412 e del 1421, il titolo dato al notaio Girolamo di Pusterla (MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 672-673 nota 29; per altre menzioni vedi p. 543 nota 68 e p. 989 nota 64), a cui si accenna nel § 25, ma forse al tempo del testamento non ricopriva più tale ufficio.

Infine raccogliamo le informazioni sul patrimonio mobile del Miani che sono inserite nel testamento. Sorvoliamo sulla suppellettile sacra (§ 6, cfr. § 19), per quanto gli oggetti di questo genere siano più che noti grazie agli studi liturgici, e non ci fermiamo nemmeno sui due paliotti che il vescovo soleva far porre davanti a sé (§ 6), poiché non n'è rimasta traccia; veniamo subito agli arredi profani. Il legato per il primo dei camerlenghi ci permette di lanciare un'occhiata nel guardaroba del vescovo: ci vengono messe in rilievo le «vestes ... cum fodra sua», cioè vestiti guarniti di pelliccia⁽¹⁶⁴⁾, poi gli stivali, le camicie, i rocchetti (§ 17). Passando alle camere da letto, osserviamo letti normali e uno a ruote («pro cariolla») (165), lenzuoli («linteamina») (166) e capezzali adatti per i due tipi di letto, inoltre coltrici e cuscini con le loro fodere («forete»). E proseguendo nel salotto troviamo bancali ornati da arazzi («bancalia de racio») (167) e poi arazzi, tovaglie («mantilia») (168) e altri panni (§§ 18 e 20); la maggior parte di questi oggetti fu destinata agli eredi universali, cioè al figlio Faustino e ai nipoti Matteo e Filippo. Nella cucina infine si vedevano taglieri («incisoria») (169) di legno, recipienti («lebetes»), bacili di ottone («de latono») (170) e ramini (§ 18).

Va avvertito che gli arredi del vescovo erano sparsi tra il palazzo vescovile a Vicenza e le sue case a Venezia⁽¹⁷¹⁾ e a Padova.

(164) Cfr. B. CECCHETTI, *La vita dei Veneziani del 1300. Le vesti*, Venezia 1886 (rist. Sala Bolognese 1980 [= Collana di bibliografia e storia veneziana, 13]), pp. 69 e 81; C. MERKEL, *Come vestivano gli uomini del «Decameron»*, «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol.», ser. 5, 6 (1897), pp. 424-425 e 432-433.

(165) P. SELLA, *Glossario latino italiano. Stato della Chiesa - Veneto - Abruzzi* (= Studi e testi, 109), Città del Vaticano 1944 (rist. ivi 1965), p. 126.

(166) C. CIPOLLA, *Un amico di Cangrande I della Scala e la sua famiglia*, «Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino, Sc. mor., stor. e filol.», ser. 2, 51 (1902), p. 47.

(167) SELLA, *Glossario*, p. 475. Cfr. A. BATTISTELLA, *Un inventario di libri e oggetti domestici d'un maestro friulano del Quattrocento*, «Memorie storiche forogiuliesi», 21 (1925), p. 159.

(168) SELLA, *Glossario*, pp. 348-349.

(169) SELLA, *Glossario*, pp. 291-292; *Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae*, 1, Zagrabiae 1973, p. 571; BATTISTELLA, *Inventario*, p. 159.

(170) SELLA, *Glossario*, p. 308.

(171) Cfr. *supra*, nota 134.

Quest'ultima era situata «in contrata Sancti Iohannis a navibus»⁽¹⁷²⁾, e cioè il tracciato delle odierne vie Vescovado e Euganea⁽¹⁷³⁾. In particolare si conservavano colà i libri di Pietro Miani⁽¹⁷⁴⁾, lasciati tutti ai discendenti maschi con la condizione che non se ne vendesse nessuno prima della scadenza di tre lustri dopo la morte (§ 30). Sarebbe interessantissimo conoscere almeno in parte questa biblioteca che godeva di grande stima presso i contemporanei⁽¹⁷⁵⁾, ma anche in questo caso dobbiamo lamentarne la completa perdita.

* * *

Tale è — in sintesi — la sostanza delle ultime volontà del vescovo Pietro Miani. Esse stupiscono sia per la lunghissima serie dei legati sia per la somma complessiva di capitale e di pagamenti in contanti, che erano destinati alle diverse istituzioni e persone. Per un confronto prendiamo tre testamenti contemporanei, di cui due furono fatti da vescovi appartenenti a famiglie veneziane, l'uno popolare, Giacomo Ciera⁽¹⁷⁶⁾ († 1433 ca.), l'altro invece nobile come il

(172) Vedi l'atto del 1420 citato a nota 98. Cfr. MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 115. Il Miani stesso raccontò come ebbe a superare una gravissima malattia a Padova (*infra*, n. 1 § 18).

(173) Cfr. G. SAGGIORI, *Padova nella storia delle sue strade*, Padova 1972, pp. 323 e 398.

(174) Pochi giorni dopo la morte di lui Ambrogio Traversari li cercò a Vicenza, ma invano, poiché essi erano a Padova, come gli fu comunicato: *Latinae epistolae*, a cura di P. CANNETUS, L. MEHUS, Florentiae 1759 (rist. Bologna 1968), col. 416 (VIII 47).

(175) Leonardo Bruni accenna ai libri greci nel possesso del Miani, «homo doctissimus», fra i quali «Plutarchi et Xenophontis quaedam volumina», e al suo interesse per Plotino; egli fece pure copiare le *Noctes Atticae* di Aulo Gellio per lui (LUISO, *Studi*, p. 30 [II 6]; BRUNI, *Epistolae*, 1, p. 39 [II 6]). Il Traversari lodò con entusiasmo «Psalterium illud Graecum, quod pulcherrimum et ornatissimum omnium qui viderunt iudicio fertur», appartenente alla biblioteca del vescovo, e alluse a una vita di Omero, composta da Erodoto (*Latinae epistolae*, l. c., e col. 275 [VI 2]; per la datazione cfr. R. SABBADINI, *Guarino Veronese e gli archetipi di Celso e Plauto*, Livorno 1886, p. 19). La conoscenza del greco è rivelata anche da un passo posto nel mezzo dell'iscrizione sepolcrale (cfr. *supra*, nota 95):

«ENITVIT LATIO PARITER SERMONE PELASGO.»

(176) Questa è la forma ormai solita del cognome, usata, per esempio, dal CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 2, p. 238 (dec. 2), e nelle biografie di alcuni parenti del vescovo che ha redatto recentemente L. GIANNASI, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 25, Roma 1981, pp. 443-447 e 449-451. Mi pare neces-

Miani: Antonio Correr († 1445), mentre il terzo fu steso dal patrizio Francesco Barbarigo.

Riguardo al primo è sicuro che egli conosceva personalmente il futuro vescovo vicentino almeno dal 1407 in poi, dato che dovette recarsi, allora vescovo di Chersonesos nell'isola di Creta, alla Curia romana contemporaneamente al Miani, poiché papa Gregorio XII chiamò a sé l'uno e l'altro il medesimo giorno⁽¹⁷⁷⁾; ma possiamo anche desumere che i due uomini siano stati in contatto già durante la loro attività veneziana svolta fin dagli ultimi anni del secolo XIV⁽¹⁷⁸⁾. Il Ciera, nel frattempo promosso alla sede vescovile di Corone nel Peloponneso⁽¹⁷⁹⁾, fece testamento il 9 luglio 1426 a Venezia⁽¹⁸⁰⁾.

sario, però, un altro esame approfondito della questione dell'ortografia conveniente, dato il fatto che lo stesso Giacomo soleva scrivere «Ziera», vedi i suoi protocolli notarili in AStVen, Cancelleria inferiore, Notai, b. 242 fasc. 5 (degli anni 1394-1406), e gli strumenti sciolti nella stessa busta, nonché la stesura autografa del suo testamento citata nella nota 180. Ma cedo il campo ai linguisti.

(177) L'originale del salvacondotto del 1° gennaio 1407 rilasciato a suo favore in AStPad, Pergamene (diverse) XXXV 726/417; il testo anche in AVat, Reg. Vat. 335 c. 26. Cfr. *supra*, p. 15. E, infatti, Giacomo vescovo di Chersonesos risulta presente a Roma, il 24 febbraio 1407, quando assistette alla consecrazione vescovile dell'altro Antonio Correr, il futuro cardinale, conferitagli dal papa stesso; vedi la bolla del 26 febbraio rilasciata a conferma di tale atto: AVat, Reg. Lat. 335 c. 56'.

(178) Nel settembre del 1392, quando il Ciera diventò cappellano di S. Marco, era pievano di S. Giovanni Crisostomo, vedi *I Libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di (R. PREDELLI), 3 (= Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria, ser. 1: Documenti, 7), Venezia 1883, p. 218, VIII 385. Per la sua attività di notaio e di cancelliere ducale vedi le fonti citate alla nota 176. I titoli di dottore e di «cancellarius inferior ducis» gli furono dati il 1° marzo 1406 nella lista dei candidati per il patriarcato di Grado allora vacante: CENCI, *Senato Veneto, «probae»*, p. 353 n. 43. Anche la parrocchia veneziana la teneva ancora al momento della sua nomina a vescovo, vedi le bolle di Innocenzo VII dello stesso 1° marzo 1406 in AStPad, Pergamene (diverse) LII 1083/774-1085/776.

(179) Da Gregorio XII, il 21 maggio 1408; se ne vedano le bolle di raccomandazione in AStPad, Pergamene (diverse) XXXV 729/420 (al capitolo di Corone) e LII 1089/780 (all'arcivescovo di Patrasso). La promessa di pagare i «servicia» per il detto vescovado e, nello stesso tempo, per quello di Chersonesos lasciategli «in commenda», la fece «personaliter» il 16 giugno 1408 alla Curia papale allora dimorante a Lucca, vedi AVat, Oblig. comm. 1 c. 4. Cfr. EUBEL, *Hierarchia*, 1, p. 185, e 2, Monasterii 19142 (rist. Patavii 1960), p. 138 nota 1 a «Coronen.», e G. FEDALTO, *La Chiesa latina in Oriente* (= Studi religiosi, 3), 2, Verona 1976, pp. 79 e 102: ambedue con notizie assai lacunose.

(180) Originale: AStVen, Notarile, Testamenti, b. 1230 n. 232 (con la cancellatura di molti legati); copia ivi, b. 1232 prot. c. 131 n. 312.

Per caratterizzare lo spirito di queste disposizioni è opportuno rilevare come il testatore non scelse un luogo determinato per la sua sepoltura, però la volle «nullo modo intra muros templi, quia locus sanctorum est, sed in porticu vel cimiterio cum expensis moderatissimis» (181).

A parte pochi, esigui legati il Ciera istituì, mettendo a disposizione un capitale di 1000 ducati di prestiti, il salario per un maestro di grammatica a Corone. I redditi del resto del suo patrimonio li destinò ai poveri, durante il primo anno dopo la morte, e poi alla copertura di diverse spese del suo vescovado. Questo capitale fruttava ancora nel 1573, quando papa Gregorio XIII prese alcune nuove disposizioni riguardanti i beneficiati di esso, dato che la Chiesa di Corone si trovava già da decenni *in partibus infidelium* (182).

Dello stesso anno del testamento del Miani è quello del domenicano Antonio Correr (183), vescovo di Ceneda (oggi: Vittorio Ve-

(181) Il suo sepolcro si trovò conseguentemente nel primo chiostro del convento dei SS. Giovanni e Paolo, dove ancora nella prima metà del secolo scorso era «sculpita in mezzo rilievo l'effigie giacente del Vescovo», murata sotto l'iscrizione «SEPV(L)CRVM) R(EVERENDISSI)MI P(ATRIS) IACOBI CIERA EP(ISCOP)I CORONENSIS 1437»: SORÀVIA, *Chiese di Venezia*, 1, Venezia 1822, p. 200 (che però erra attribuendolo all'Ordine Domenicano); cfr. CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 2, p. 238 (dec. 2), e Id., *De episcopis Methonensibus et Coronensibus latini ritus*, in Id., *Catharus Dalmatiae civitas*, Patavii 1759, p. 159, per la data della morte.

(182) Vedi la bolla in CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 2, pp. 240-242 (dec. 2).

(183) Entrò nell'ordine nel 1392, vedi THOMAS ANTONII SENENSIS, *Historia disciplinae regularis instauratae in coenobiis Venetis ordinis Praedicatorum necnon tertii ordinis de Poenitentia s. Dominici in civitatem Venetiarum propagati*, in CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 7, p. 170 (dec. 11, 1). Per distinguerlo dall'omonimo nipote secolare di Gregorio XII, cardinale dal 1408, basti notare il nome di suo padre, Pietro (mentre il fratello del papa si chiamava Filippo), e rinviare alla fonte più proficua per le prime tappe della sua carriera: CENCI, *Senato Veneto*, «*probae*», pp. 357-358, 365-366 nn. 50 (evidentemente erroneo è il nominativo «Aemoniensis» [= Cittanova nell'Istria, Novigrad]), 52, 64, 67. La sua prima sede, dal 1406, fu quella di Cittanova dell'Estuario (Eraclea), nel 1409 gli fu dato il vescovado di Brescia, ma già il 15 luglio Gregorio XII lo trasferì a Ceneda, traslazione riconosciuta da Alessandro V nell'anno seguente; cfr. F. UGHELLUS, *Italia sacra*, 5, Venetiis 1720², coll. 210-218; EUBEL, *Hierarchia*, 1, pp. 192, 147 nota 14, 180; P. PASCHINI, *I vescovi di Cittanova d'Istria e di Cittanova dell'Estuario durante il Grande Scisma*, «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 44 (1932), pp. 241-242.

neto), dettato il 10 luglio 1429 pure a Venezia⁽¹⁸⁴⁾. Il suo sepolcro lo prevede nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, che egli stesso consacrerà il 12 novembre 1430⁽¹⁸⁵⁾, scegliendo un posto «in capela maggiori ante altare»⁽¹⁸⁶⁾, ma limitò le spese della sepoltura a 100 ducati. Gli interessi del suo patrimonio spettavano per intero alla madre, Salomona Correr, e dopo la morte di lei dovevano essere spesi per messe a favore dell'anima del testatore, per una metà, e per la vestizione di novizi domenicani, per l'altra.

Chiudiamo questa passeggiata fra i testamenti veneziani del Quattrocento, per un ultimo paragone, con uno sguardo ai lasciti pii di Francesco Barbarigo, figlio di Pietro procuratore di S. Marco e verosimilmente uno degli esecutori istituiti dal Miani⁽¹⁸⁷⁾. Le sue disposizioni, dettate il 20 agosto 1448⁽¹⁸⁸⁾, quando era già ammalato, ci mostrano un uomo benestante, che poté prevedere 600 ducati «pro meo decimo» e 20 per l'opera del notaio rogatario, permettendoci così il confronto con il — presunto — patrimonio del vescovo che fissò in 25 ducati il compenso della prestazione notarile⁽¹⁸⁹⁾. Ma questo patrizio prevede, per opere pie, 2000 ducati di prestiti, destinandone una metà alla certosa di S. Andrea del Lido, che scelse per la sua sepoltura, e l'altra al monastero dei canonici di S. Maria della Carità, dispose poi 500 ducati in contanti per la fabbrica della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, 25 per la scuola di S. Maria della Carità, cui apparteneva, altri 200 da essere distribuiti «pro sa-

(184) AS_tVen, Notarile, Testamenti, b. 1157 prot. 1 cc. 142-142'; alcuni brani in CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 7, pp. 251-252 (dec. 11, 1).

(185) Vedi l'iscrizione in CORNER, *Ecclesiae Venetae*, 7, p. 251 (dec. 11, 1), e in SORÀVIA, *Chiese di Venezia*, 1, p. 144.

(186) L'iscrizione che si trova colà nel pavimento, riprodotta dal SORÀVIA, *Chiese di Venezia*, 1, p. 82, vi fu messa, come ci rivela la forma delle lettere, alcuni secoli dopo la morte, di cui fornisce un anno sbagliato (1432). Questa localizzazione della sepoltura è già ricordata da G. M. PRÒ, *Della nobile e generosa progenie del P. S. Domenico in Italia*, Bologna 1615, p. 350.

(187) *Infra*, n. 1 § 33, non è indicato il nome di suo padre. Ma un forte motivo di comunità fra i due uomini è costituito senza dubbio dall'appartenenza alla stessa confraternita. Perciò mi pare lecito ritenere che fosse un cugino di primo grado del Miani, cfr. nota 47.

(188) AS_tVen, Notarile, Testamenti, b. 559 n. 288 (accanto alla minuta si trova una copia tratta dal protocollo notarile); la stesura «legale» ivi, prot. n. 69.

(189) *Infra*, n. 1 § 26.

lute anime mee», infine 20 da ripartire fra infermi e orfani. A tale scopo, dunque, gli bastarono complessivamente 2745 ducati.

Dopo la morte

Pietro Miani morì il 4 maggio 1433 nella sua sede vicentina⁽¹⁹⁰⁾. Fu sepolto a Venezia⁽¹⁹¹⁾, e perciò il codicillo del 2 maggio fu presentato al registro del comune di Vicenza solo dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla morte, previsto negli statuti⁽¹⁹²⁾. A questa omissione poterono mettere riparo i rettori veneziani con l'ordinanza del 14 maggio pubblicata in appendice (n. 3). Ma non tutte le irregolarità sorte dopo la morte del Miani erano sanabili tanto facilmente.

Fra i primi compiti del successore Francesco Malipiero, in precedenza vescovo di Castello (cioè di Venezia), era la difesa del patrimonio del vescovado. Il 13 giugno dovette rivolgersi, già per la seconda volta, come sottolineò, al camerlengo di papa Eugenio IV per chiedere misure atte a ottenere l'abolizione del sequestro di certi redditi della Chiesa vicentina a Venezia, fatto fare «fraudulenter» da Faustino Miani, sicuramente in veste di esecutore testamentario⁽¹⁹³⁾. E nel luglio successivo era perfino scomunicato l'ex-camerlengo del Miani, «Baldasar de Guaitamachis⁽¹⁹⁴⁾ de Papia», poiché aveva alienato gran parte del patrimonio vescovile, la cui perdita il Malipiero deplorò amaramente: «In morte episcopi predecessoris mei

(190) Il giorno viene indicato nella supplica del 7 maggio che il capitolo diresse a Eugenio IV, immediatamente dopo l'elezione del nuovo vescovo, per procurargli la conferma papale: T. RICCARDI, *Storia dei vescovi vicentini*, Vicenza 1786, pp. 159-162; cfr. MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 121 nota 44. E lo stesso 7 maggio, da Padova, Pietro del Monte rimpiangeva già la morte del Miani: J. HALLER, *Piero da Monte* (= Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, 19), Rom 1941, p. 2 n. 6; cfr. *infra*, nota 208.

(191) *Infra*, n. 3.

(192) Vedi il capitolo che regola tale materia nel libro I degli statuti del 1425: *Ius municipale Vicentinum cum additione partium illustrissimi domini*, Venetiis 1567, fol. 52'-56.

(193) MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, p. 124 nota 52; cfr. *ivi*, pp. 123-128 per le azioni del Malipiero riguardanti l'eredità del Miani. Nella lettera citata il figlio è chiamato «Faustinus Mianus».

(194) «Guaytamachis» *infra*, n. 1 § 18 (scritto perfettamente chiaro), invece «Guaytamachis» in n. 2.

multa bona et spolia et ferme omnia istius ecclesie per multos ablata fuere.»⁽¹⁹⁵⁾

Ma anche se lasciamo aperta la questione se Pietro Miani abbia avuto il diritto di disporre di tali quantità del patrimonio ecclesiastico, come di fatto fece, rimane la circostanza incresciosa che i soldi trovati dopo la sua morte, o riscossi presso i debitori, erano assolutamente insufficienti per eseguire tutte le spese che il vescovo aveva previsto nei suoi legati. Così toccava agli esecutori di scegliere fra i legati validi e quelli che invece non potevano essere realizzati⁽¹⁹⁶⁾.

Tra i perdenti doveva essere, in un primo tempo, il monastero di S. Michele di Murano. Solo dopo tredici anni di lite davanti a tribunali sia secolari sia ecclesiastici, l'abate poté ottenere, dal vescovo di Vicenza, il possesso del capitale di 1100 ducati di prestiti lasciato alla sua comunità⁽¹⁹⁷⁾.

Fra i vincitori invece erano i francescani di S. Maria Gloriosa. Già due mesi dopo la morte di Pietro, Faustino, in veste di esecutore testamentario, dette l'incarico a un fornaciaio trevigiano di somministrare da 100.000 a 120.000 mattoni e altre cose necessarie per la costruzione di una cappella⁽¹⁹⁸⁾; sicuramente si tratta di quella attigua alla chiesa dei Frari, che significativamente è dedicata al principe degli apostoli, santo patrono del vescovo defunto⁽¹⁹⁹⁾. E, l'anno successivo, lo stesso Faustino stipulò un contratto con il convento per assicurarsi, dietro la donazione di 500 ducati di prestiti, il

(195) MANTESE, *Correnti riformistiche*, p. 848 nota 17 (cfr. p. 841), e *Scritti scelti*, 1, p. 119 nota 17.

(196) Nel corso della lite mossagli dal convento di S. Michele di Murano il vescovo Malipiero affermò che il figlio e i nipoti del Miani come esecutori del testamento avessero speso circa 5000 ducati «de bonis dicte ecclesie Vincentine diversis legatariis dicti testamenti», e che inoltre si fossero impossessati di altri 5000 ducati e oltre, togliendoli sempre al patrimonio del vescovado; vedi l'accordo del 1446 in MITTARELLI-COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, 7, pp. 217-218.

(197) Vedi i documenti pubblicati in MITTARELLI-COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, 7, pp. 216-219, particolarmente la composizione già citata del 1446. Cfr. MANTESE, *Correnti riformistiche*, pp. 926-927 nota 91, e *Scritti scelti*, 1, p. 183 nota 217.

(198) PAOLETTI, *Architettura*, Testo, p. 89 n. 6 (7 luglio 1433). Il committente è chiamato «Miano».

(199) Cfr. A. SARTORI, *S. M. Gloriosa dei Frari, Venezia, Padova* (1956)², pp. 28-30.

permesso di far fare a sue spese, nella medesima cappella dove già il padre aveva ordinato la sua ultima dimora, un sepolcro per sé e i nipoti e tutti gli altri discendenti maschi⁽²⁰⁰⁾. Il monumento sepolcrale del vescovo, però, che appartiene certamente alle opere più suggestive dell'arte veneziana del Quattrocento⁽²⁰¹⁾, non fu compiuto che tre decenni più tardi, e precisamente nel 1464⁽²⁰²⁾.

Molti anni più tardi il nipote Matteo tentò di superare, almeno in parte, la confusione sorta, in sostanza, dalla discrepanza fra il volere e il potere del vescovo Miani. Per il suo testamento⁽²⁰³⁾, che scrisse il 26 giugno 1450 quale unico sopravvissuto dei discendenti maschi del nonno, dopo la morte dello zio Faustino⁽²⁰⁴⁾ e del fratello Filippo, ed essendo egli stesso senza figli⁽²⁰⁵⁾, scelse la sua ultima dimora nella chiesa di S. Michele di Murano «in archa et sepultura de domo nostra». Inoltre lasciò un capitale di 4000 ducati affinché si celebrassero «imperpetuum» due messe ogni giorno, più quattro o cinque anniversari per i parenti maschi più vicini⁽²⁰⁶⁾. Ma

(200) PAOLETTI, *Architettura*, Testo, pp. 89-90 n. 6 (28 aprile 1434). Il cognome usato è «Emilianus», e come abitazione viene indicata la «contrata Sancti Cassiani». La lastra tombale nel pavimento della cappella Miani porta l'anno «M^oCCCC^oXXXV».

(201) Vedi l'illustrazione in L. CICOGNARA, (G. A.) SELVA, (A.) DIEDO, *Monumenti sepolcrali cospicui eretti alla memoria degli uomini celebri in Venezia*, Torino 1858, tav. 55, e cfr. qui la fig. II.

(202) Così l'anno posto alla fine dell'iscrizione sotto il sarcofago. Lo stile di esso corrisponde a quest'epoca, come sottolinea il WOLTERS, *Scultura veneziana*, I, p. 256 n. 194, e cfr. p. 72.

(203) AS^tVen, Notarile, Testamenti, b. 558 n. 204 (originale), e b. 559 prot. n. 84. Sono le ultime volontà di un uomo assai benestante come rileva già l'importo di 600 ducati «pro decimo». Si dà il cognome «Miani», scritto dalla mano dello stesso testatore.

(204) Già il 2 aprile 1446 si fa cenno alla «commissaria» di lui, indizio sicuro che era morto a quell'epoca; vedi l'accordo in MITTARELLI-COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, 7, p. 218.

(205) Cfr. *supra*, nota 133. Matteo non indicò il legame di parentela, che pure verosimilmente lo legava a quel «Francisco dicto de cha' Miani, puero quem teneo in domum», cui furono destinati ben 5000 ducati di prestiti e una casa del valore di 2000 ducati, più 1500 ducati in contanti, e che fu istituito come uno degli eredi universali, accanto al suocero di Matteo, Orsato Morosini. Probabilmente era un figlio illegittimo, ma di chi?

(206) Oltre che per l'anima del testatore, per quelle del padre, del nonno Pietro, dello zio Faustino e, eventualmente, per il fratello Filippo, cioè nel caso che questo anniversario non fosse già stato istituito.

si interessò
ancora con
bricato e
consuete
pro dicta
a quella d

Nonos
scere che
rato dalle
religioso,
gitate op
mune la
la chiesa
«QVI C
PONTI

E cit
e, nello
presso i
vare qu
Pietro
visura p

(207)

(208)

(209)

menti p
proposi
conosci
Paolo S
queste
prende
obblig
mente

si interessò anche della «capela de cha' Miani» ai Frari, che non era ancora compiuta, prevedendo 800 ducati per l'ultimazione del fabbricato e per l'acquisto di «libri et paramenta, calices et alie res consuete ad celebrationem missarum et officiorum atque necessarie pro dicta capela, prout fuerit necesse»: una donazione quasi uguale a quella dello zio⁽²⁰⁷⁾ dovette dunque ripetersi.

Nonostante le vicende poco felici dell'eredità, dobbiamo riconoscere che il Miani, quando fece testamento, era evidentemente ispirato dalle finalità più ambiziose, sia in campo civile sia in quello religioso, e anelava di dimostrare la sua devozione tramite ben escogitate opere pie. Un'allusione a tale atteggiamento tutt'altro che comune la troviamo già nel primo distico dell'iscrizione sepolcrale nella chiesa dei Frari:

«QVI COLVMEN PATRIAE FVERAT SPES FIDA SENATVS
PONTIFICIS SACRI PRAEMIA PROMERITVS.»

E citiamo, per finire con un accenno alla singolarità del vescovo e, nello stesso tempo, con una prova dell'alta stima di cui egli godeva presso i contemporanei, le parole che Pietro del Monte seppe trovare quando sentiva ancora vivo il dolore per la recente morte di Pietro Miani⁽²⁰⁸⁾: «cui parem raro vidit prior etas et rarius est visura posteritas»⁽²⁰⁹⁾.

DIETER GIRGENSOHN

(207) Vedi *infra*, n. 1 § 5.

(208) HALLER, *Piero da Monte*, p. 2 n. 6.

(209) Colgo l'occasione per esprimere anche pubblicamente i miei ringraziamenti più vivi a Bianca Betto, che con esemplare generosità ha rinunciato al proposito di pubblicare il testamento del Miani assieme al codicillo, dopo aver conosciuto la mia intenzione di fare lo stesso lavoro. Un grazie particolare va a Paolo Sambin poiché con gentilezza indefessa ha letto una stesura provvisoria di queste pagine, non solo offrendomi numerosi suggerimenti utilissimi, ma anche prendendo su di sé l'onere della necessaria correzione linguistica. E sono molto obbligato a Giulia Barone per la squisita cortesia con cui ha riveduto pazientemente la versione finale.

APPENDICE

1

«Petrus Emilianus», vescovo di Vicenza, stende il suo testamento e lo consegna in deposito al notaio pubblico Pietro Zane. Venezia, 2 e 8 aprile 1429

Archivio di Stato di Venezia, Cancelleria inferiore, Miscellanea notai diversi, b. 25 n. 1704 (A): foglio doppio di carta con linee di piegatura, intesa a ridurre il formato a un ottavo di quello delle pagine, e con tracce di due sigilli di cera rossa che l'avevano chiuso. Alla metà inferiore dell'ultima facciata una nota della stessa mano che scrisse il testo: «Testamentum mei Petri Emiliani episcopi Vincentini, quod manu mea scripsi.» Ivi anche l'annotazione del notaio: «1429 mense aprilis, 8, indictione 7, Rivoalti. Datum et rogatum per eundem dominum episcopum ut supra. Int(errogatus) de commiss(ariis) non ordinand(is) respondit, quod nil volebat de vetitis institutum. Et dixit esse sua manus. Testes: presbyter Dominicus Sancti Simonis apostoli, Ludovicus clericus dicte ecclesie, Matheus de Bagarotis camerari (così) dicti domini episcopi, Melchior de Glosana.» Il testo comincia dalla seconda invocazione e si estende fino alla lode di Dio (p. 55 nota b). Cfr. fig. I.

Ivi, Notarile, Testamenti, b. 1255 fasc. 1 cc. 165'-168' (B): copia del testamento autografo e di tre foglietti acclusi (non conservati), inserita nel protocollo pergamenaceo del notaio rogatario, dal quale furono pure aggiunte le formule solite all'inizio e alla fine («scripturarum series extenditur»). Sicuramente la copia fu fatta dopo la morte del testatore, poiché prima era mancata l'occasione per aprire il foglio chiuso; il testamento che immediatamente precede nel protocollo (c. 165') fu esemplato dietro permesso del 29 novembre 1432.

Ivi, Cancelleria inferiore, Notai, b. 240 n. 106: copia notarile del 20 aprile 1448 (sabato) su pergamena: «Hoc est exemplum seu transsumptum ... transcriptum et accopiatum ex prothocollo et originalibus abbreviaturis quondam domini presbiteri Petri Zane Venetiarum notarii.»

Ivi, S. Michele in Isola, b. 4, Testamenti 1228-1705, c. 16': copia settecentesca di un brano in volgare.

Ed. parz.: MITTARELLI-COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, 7, p. 216; MENEGHIN, *S. Michele*, 1, p. 30 (dalla copia volgare).

Qui viene riprodotto rigorosamente il testo autografo per quanto conservato. Si rispetta l'ortografia dell'autore e si annotano le numerosissime correzioni; però sono inseriti capoversi opportuni con la numerazione relativa. Riguardo a questa parte, le varianti in B non vengono indicate se si tratta di sviste evidenti senza senso o di mere differenze ortografiche (anche: «Vicentinus» ecc.); ciò vale pure per i nomi, ma non per i cognomi. Per il resto del testo si conserva l'ortografia del notaio (incluse forme come «pasio», «disipulis», «susipere», «poreximus», «dississe»), vengono invece trascurate le correzioni fatte da lui evidentemente mentre eseguiva la copia.

In nomine Dei eterni, amen. Anno ab incarnatione domini nostri Yesu Christi millesimo quadringentesimo vigesimo nono, mense aprilis, die octavo, indictione septima, Rivoalti. *Humiliavit¹ semetipsum* dominus noster Yesus Christus, pro nobis *factus obediens usque ad mortem* et *pasionem crucis*, sed priusquam veniret ad extremum, coram discipulis suis novum eius voluit condere testamentum et aperire eis suam ultimam voluntatem: nobis protinus famulis suis eternum relinquens exemplum, ut eius imposterum debeamus vestigia imitari.

Nos igitur Petrus Emilianus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Vicentinus, ad presens residentes in domo habitationis nostre in confinio Sancte Sophie, his^a pensantes, corporea^b sospitate vigentes mentis, sensus et intellectus^b per gratiam Yesu Christi, volentes magistri et redemptoris nostri sacram doctrinam sequi et monita suscipere: ad nos vocari fecimus presbyterum Petrum Zane ecclesie Sancte Marie plebis Muriani plebanum et Veneciarum notarium ipsumque rogavimus diligenter, ut huius nostri preces reciperet testamenti et ultime voluntatis et post nostri decessum compleret et daret in manibus nostrorum commissariorum infrascriptorum cum clausulis et additionibus consuetis, necessariis et opportunis, servatis moribus, ordinibus, legibus et statutis comunis Veneciarum, et secundum continentiam et tenorem scripturarum nostra manu propria notatarum, quas eidem notario dedimus et porreximus clausas, ligatas, bulatas et sigilatas duabus^c nostris sigilis parvulis zera rubea. Quarum quidem scripturarum series extenditur in his verbis:

In Christi nomine, am(em). Millesimo quadringentesimo vigesimo nono, die II^o mensis aprilis, Venetiis, in domo habitationis mee sita in parochia Sancte Sophie, ubi ad presens resideo. Ego Petrus Emilianus episcopus Vincentinus volo hoc fore meum ultimum testamentum.

1. Sepeliri volo in loco fratrum Minorum Venetiis, si cappella, quam construere incepti, et cuius^d fundamenta ibi cepta sunt, erit in talli conditione tempore mortis mee, quod commissariis meis videatur me ibi apte sepeliri posse; alioquin sepeliri volo in monasterio Sancti Michaelis de Muriano; et in sepulcro meo numquam aliquis ponatur, quia non decet episcopum cum aliis sepeliri. Expense funeris et sepulcri, ubicumque sepeliar, fiant prout videbitur commissariis meis; et sepulcrum ipsum, si in vita mea factum non foret, fiat prout ipsis^e meis commissariis videbitur.

2. Item lego suprascripto monasterio Sancti Michaelis ducatos mille de imprestitis, que nequeant vendi nec alienari aut obligari in totum nec in partem; et quod teneantur celebrare omni die unam missam pro anima mea et Contarine olim uxoris mee et filiorum nostrorum, qui ibi cum matre sua siti sunt, et aliorum patriciorum domus nostre; et in illa particula, cum secundo di-

^aCosì B invece di hec. ^{b-b}Corretto su corpore mente sensu et intellectu sanus B. ^cCosì B. ^deius B. ^edictis B.

(1) Fil. 2,8.

citur: *Memento² etiam, Domine, et cetera, animam meam et animas suprascriptorum celebrans¹* Deo comendet et orationes dicat que dici consueverunt⁸ pro defunctis, quando dici possunt secundum ecclesie consuetudinem.

3. Item lego predicto monasterio Sancti Michaelis ducatos centum de imprestitis pro anniversario meo fiendo omni anno in die obitus mei, vel quam primum apte fieri poterit; que imprestita vendi nequeant nec alienari neque obligari in totum nec in partem.

4. Item lego fratribus Minoribus domus maioris de Venetiis ducatos mille de imprestitis, prout eis pollicitus sum, prout contineri debet in instrumento huius promissionis, de quo rogatus fuit ser Angoletus notarius.

5. Item lego pro complenda^b et ornanda capella supradicta incepta apud fratres Minores ducatos duo milia etⁱ quingentos auri. Item pro una ycona magna^a et pulcra ducatos centum auri adⁱ minusⁱ, qui sint ex numero dicatorum duorum millium et quingentorum. Item lego pro uno calice et uno missali, paramento^k et aliis consuetis ad celebrandum ducatos centum viginti auri, pro usu dicte capelle dumtaxat.

6. Item lego pro una^a capella fienda in ecclesia cathedrali Vincentina, si in vita mea facta non foret, ducatos quadringentos auri pro fabrica eius et ornamento. Item lego pro dicta capella calicem meum, bursam, planetam de veluto, camisium, stolam et alia, cum quibus consueverunt celebrare capellani mei in^m capella palatii episcopalis. Item pro dicta capellaⁿ lego palium aureum quod esse consuevit ante altare capelle episcopatus, et aliud palium aureum quod coram me poni consuevit. Item lego pro dicta capella construenda Vincencie^o pro una ycona magna et honorabili cum armis meis ducatos centum auri. Item pro uno missali, pro usu dicte capelle dumtaxat, ducatos quinquaginta auri.

7. Item lego pro uno capellano celebraturo in predicta capella construenda in ecclesia Vincentina ducatos duo milia quadringentos de imprestitis. Quem teneri volo ad^p celebrandum^p ter ad minus in dicta capella omni ebdomada, et plus si poterit secundum conscientiam suam, sed ad minus ter, nisi fuerit ex causa egritudinis impeditus. Aliis vero diebus quatuor, si^q ipse non celebraret^q, et aliis quibus celebrare nequiret (ut supra dictum est), faciat ibi celebrari per alium: ita quod singulo die ibi celebretur una missa.

Et nolo ipsum teneri ad faciendum septimanam nec ad aliud onus ecclesie. Et in ipsa missa^r is qui celebrabitⁱ oret pro anima mea et pro animabus tam vivorum quam defunctorum domus nostre, et precipue pro anima felicitis memorie Alexandri pape V^{ti}, qui michi motu proprio contulit episcopatum Vincentinum. Et si tempore obitus mei capella predicta non foret in talli conditione quod ibi

^fNel soprilineo, dove segue depennato: animam meam et suprascriptorum A. ⁸consueverant B. ^hamplianda B. ⁱNel soprilineo A. ⁱSegue depennato: ol A. ^kSegue depennato: calice A. ^lNel soprilineo, al luogo di vn depennato A. ^mSegue depennato: dicta A. ⁿSegue depennato: construenda A. ^oNel soprilineo A. ^pRipetuto e depennato A. ^qNel soprilineo A. ^rSegue depennato: ip A. ^sSegue depennato: celeb A.

(²) Canon missae, Commemoratio pro defunctis.

celebrari posset, celebracio predicta fiat super uno alio altari ecclesie cathedralis, donec capella predicta erit in talli termino quod ibi celebrari possit. Et volo quod dicta imprestita vendi nequeant nec alienari aut obligari in totum nec in partem.

Preterea cum predicta imprestita precipue^t legaverim^u ad honorem Dei et ad allimoniam et substentationem sacerdotis ibi celebraturi, qui pro tempore erit institutus in dicto beneficio, iccirco declaro quod intencionis mee est, quod dicto sacerdoti ratione dicti beneficii neque dicto beneficio aliquod onus imponatur directe vel indirecte, nec collectetur nec alio onere ordinario vel extraordinario gravetur per clerum Vincentinum neque aliquem alium magistratum aut aliam personam tam ecclesiasticam – etiam^v in dignitate constitutam^v – quam secularem, nec conumeretur cum clero Vincentino inter eos qui solverent aliquam collectam per dominium Venetiarum vel rectores aut officiales suos aut^w aliquam personam ecclesiasticam^w impositam aut imponendam; nam satis oneris habebunt illa imprestita et sacerdos predictus, cum ex eis non habebuntur nisi tria pro centenario, et plerumque tempore belli habent solum medietatem, et profecto iniquissimum foret, ut pro una re haberent onera in duobus locis.

Et propter maliciam^x temporum et opiniones improbas evitandas^y volo et ordino quod, si contra^y predicta vel aliquod predictorum fieret contra intencionem meam, ille sacerdos qui pro tempore erit institutus non teneatur residentiam facere in Vincentia, sed debeat Venetiis comorari^z et celebrare in ecclesia Sancti Cassiani cum illis conditionibus ad quas teneretur celebrando Vincentie; et hoc servet, donec erit liber ab oneribus suprascriptis; et tociens liber sit a stando et celebrando Vincentie, quociens et quamdiu gravabitur ac^d etiam ei^b facta fuerit restitucio per clerum Vincentinum, si qua utilitas dicto clero ex predictis accessisset, et eo tempore stare possit Venetiis (sicut superius dictum est). Et iudicium ac^c libertas de stando Venetiis aut non in casibus predictis – et non aliter – sit ipsius sacerdotis et maioris partis commissariorum meorum.

Item lego quod ius patronatus dicti beneficii et electio atque presentacio sacerdotis predicti sit et perpetuo spectet illi masculo legitimo domus nostre et nostri columnelli qui erit amplioris etatis. Et onero conscientiam presentantis quod presentet virum honeste et laudabilis vite. Et si presentacio non fieret tempore debito per eum qui foret maioris etatis, fiat per alium qui foret maioris etatis ex predictis, et sic successive. Item ex^d nunc instituo primum capellanum post^e obitum meum^e venerabilem et doctum virum dominum Antonium de Regio capellanum meum comensalem.

8. Item lego^f ducatos trecentos de imprestitis pro anniversario meo et anniversario filii mei Iohannis fiendis singulis annis in ecclesia cathedrali Vincentie; et anniversario mei intersint omnes sacerdotes seculares Vincentie et suburbiorum, et fiat in die obitus mei, vel quam primum apte fieri poterit; et anni-

^tManca B. ^ulegaverin A. ^{v-v}Nel soprilineo A. ^{w-w}Nel soprilineo A. ^xSegue depennato: tp A. ^yLa desinenza è alterata A. ^yCosì A invece di circa. ^zSegue, nel soprilineo, scritto e poi depennato: ac cel (?) A. ^aet B. ^bQui manca evidentemente una parola di negazione. ^catque B. ^dManca B. ^{e-e}Nel soprilineo; a obitum segue una parola depennata, forse meu(m) A. ^fSegue depennato: pro A.

versarium filii mei fiat proxima die post festum sancte Catherine³, aut quam primum apte fieri poterit, quod fiat modo consueto dum vixi. Et quilibet sacerdos qui intererit dictis anniversariis teneatur ea die, vel quam primum poterit, celebrare unam missam defunctorum⁴, diaconi vero et subdiaconi ecclesie cathedralis dicant vespas et tres⁵ lectiones et laudes et orationes consuetas dici pro defunctis. Item volo quod sacerdos qui pro tempore erit institutus in dicto beneficio exigat vel exigi faciat prode dictorum ducatorum trecentorum de imprestitis et curam habeat fieri⁶ faciendi anniversaria predicta; et volo quod imprestita predicta vendi nequeant nec obligari aut alienari in totum nec in partem.

Preterea cum predicta capella construenda⁷ Vincentie futuris temporibus egebit aliqua reparatione seu etiam vestibus sacerdotalibus aut earum reparatione, et similiter liber, calix et alia deputata pro usu dicte capelle egebunt aliqua renovatione, iccirco lego ducatos ducentos de imprestitis pro causis predictis, quorum prode exigatur per capellanum supradictum, et expendantur quando et sicut videbitur capellano supradicto qui pro tempore erit. Sed volo pecunias servari per capitulum⁸ canonicorum⁹ ecclesie cathedralis Vincentie¹, donec necessitas occurrerit quod expendantur (ut supra dictum est). Sed quia aliquando accidit quod non solvitur nisi medietas prodis imprestorum, iccirco, ne anniversaria duo predicta deficiant, volo quod in eo casu de prode dictorum¹⁰ ducatorum ducentorum de imprestitis ac etiam de eo quod depositum invenietur et erit apud capitulum, suppleatur id quod minus exigeretur quam ducati novem auri de¹¹ suprascriptis¹² ducatis trecentis de imprestitis. Et supradicti ducati ducenti de imprestitis vendi nequeant, obligari nec alienari in totum nec in partem.

9. Item lego scole seu fraternitati Sancte Marie de Caritate, in qua sum, ducatos ducentos auri distribuendos inter pauperes ipsius fraternitatis, prout videbitur rectoribus suis.

10. Item lego monasterio Sancti Augustini quod est extra¹³ Vincentiam, ubi aliquamdiu fui eorum socius – licet indignus –, ducatos centum auri pro uno tabernaculo aut ornamento loci ubi servatur corpus domini ac redemptoris nostri Yesu Christi. Et certiores sint illud¹⁴ esse verissimum corpus Christi quod pro nobis obtulit in ara crucis, quam certi sunt de sole, luna et astris que corporeis oculis cernuntur; et hec dixisse sufficiat. Et omnibus fratribus meis illius angelice societatis comendo animam meam cum omni humilitate.

11. Item lego fratribus Cartusiensibus de Montello Trivisane¹⁵ ducatos centum auri.

12. Item lego pro quatuor peregrinis, qui vadant ad Sanctum Iacobum de Compostella seu de Galicia, ducatos viginti quinque auri¹⁶ pro quolibet.

¹Aggiunto nel sopralineo e depennato: infra octo dies A. ²Segue depennato: lectionibus A. ³Manca B. ⁴constituenda B. ⁵Nel sopralineo, per sostituire sacristam depennato A. ⁶Nel sopralineo A. ⁷Manca B. ⁸Nel sopralineo, al luogo di pro depennato A. ⁹suprascriptis depennato, seguito da supradictis B. ¹⁰pex B. ¹¹illum B. ¹²in B. ¹³Manca: diocesis. ¹⁴Nel sopralineo A.

(¹) 25 novembre.

13. Item lego presbytero Bartolomeo de Carpo capellano meo ducatos quinquaginta auri.^u

14. Item lego domino Antonio de Regio capellano meo ducatos quinquaginta auri.

15. Item lego domino Nicolle de Columbibus capellano meo ducatos quinquaginta auri.

16. Item^o lego presbytero Bartholomeo de Sancto Marcello archipresbytero Vincentie ducatos viginti auri^o.

17. Item lego nobili^u viro^u Matheo de Bagarotis camerario meo omne et totum id in quo michi quomodocumque teneretur, et unam ex vestibus meis cum fodra sua, quam ipse ex omnibus meis elliget, et omnes calligas meas et camisias et pannos lineos quibus utor pro persona mea^x; in hiis non inteligo rochetos nec linteamina vel mantilia et similia.

Item volo quod a Leonardo fratre suo exigantur ducati centum auri, item ducati viginti auri, quos ducatos centum viginti ipsi Leonardo mutuavi quando fuit Venetiis; et quicquid ex predicto debito exigetur lego predicto Matheo. Et ipsum liberum et absolutum esse volo ab omni debito in quo michi aut episcopatui Vincentino^o teneretur, nam cum summa fide et diligencia michi servivit, et^t circa personam meam fuit^d diligentissimus, et honorem meum in cunctis servavit^t; iccirco eum ardentissime comendo omnibus propinquis meis et amicis.

18. Item lego nobili viro Baldassari de Guarcamachis^b camerario meo duos lectos magnos et unum pro cariolla et quatuor paria linteaminum magna et duo pro cariolla, item quatuor capizalia magna et unum pro cariolla, item cussinellos quinque cum quinque foretis, que omnia ipse elligat ex omnibus que habebam tempore obitus mei, ubicumque sint – Vincentie, Padue, Venetiis – seu ubicumque alibi forent. Item totum peltrum et omnia incisoria lignea, lebetes et alia instrumenta et massaricias coquine mee quas et que solitus sum habere Vincentie, que servari et teneri solent per magistrum coquine pro^e usu^e coquine; item ei^d lego^d bacilia duo de latono et duos raminos, quibus familia mea uti consuevit. Sed si ipse Baldassar loco totius^d supradicti legati et legatorum potius elliget habere ducatos centum quinquaginta auri, in libertate sua sit elligendi id quod ei potius placuerit.

Item confirmo, lego ratasque et validas esse volo omnes securitates, fines et remisiones et^d donationes^d factos et fiendos et factas ac fiendas per me ipsi Baldassari tam nomine meo quam nomine episcopatus Vincentini, et si michi aut episcopatui Vincentino^e foret in aliquo debitor, ei remito^f, dono et lego et eum^g integre absolvo tam nomine meo quam nomine episcopatus Vincentini: ob grata

^uSegue depennato: item lego domino bartolomeo de carpo cap A. ^{v-v}Aggiunto al margine con segno di rinvio A. ^wNel sopralineo A. ^xSegue depennato: sicut sunt fazeleti et facioli magni et parvi et similia et A. ^yVicentie B. ^{z-z}Manca B. ^aRipetuto, il primo fuit è depennato A. ^bguatamachis B. ^{c-c}ad usum B. ^dNel sopralineo A. ^eIn A è aggiunto nel sopralineo e depennato: t(em)pore (?). ^fNel sopralineo, al luogo di remito (?) depennato A. ^gManca B.

et fidelia servicia^b ab eo michiⁱ exhibitaⁱ, precipue circa personam meam et precipue in egritudinibus meis; nam in ea egritudine quam primo passus sum Vincentie, et alia quam passus sum Padue – que egritudines me fere oppreserunt – solus fui in manibus familie mee, ab omnibus destitutus; quibus temporibus et aliis summe eminuit fides ipsius Baldissaris et studiumⁱ, cura, diligentia et opera. Quas ob res arbitratus sum ex officio fore et Deo gratum esse virum de me optime meritum diligere et amare et carum habere, qui michi iam duodecim annis^k integerima fide servivit.

19. Item lego pro quatuorⁱ paramentis honorabilibus pro sacristia maioris ecclesie cathedralis Vincentie et una cruce argentea pulcra – omnia^m cum armis meis, non ad pompam sed ad exemplum aliorum^m – ducatos mille auri, et intelligo quod quodlibet paramentum habeat planetam, dalmaticam, strictam et pluviale; que omniaⁱ fiant secundum quod videbitur commissariis meis: non quod singula unius valoris, sed plus et minus, secundum quod videbitur ipsis commissariis meis illos ducatos mille auri distribuendos. Et si a dieⁱ supradicta inantea per me fieret aliquid ex predictis, aut ecclesia predicta haberet aliam crucem argenteam honorabilem, tantum minus expendatur in rebus predictis. Et illud minus quod expenderetur expendatur in fabrica ecclesie.

20. Item omnes masaricias meas, bancalia deⁱ racioⁱ et totum racium et pannos lineos, lectos, capizalia et cusinellos et culcitra^o, mantilia^p et lintheamina^p, ac^q etiam ea que legavi Baldassari, in casu quo elligeret habere ducatos centum quinquaginta auri (ut supra dictum est), et generaliter omnes massaricias ubique sint, et omnes argenterias quas haberem lego Faustino filio meo pro medietate et Matheo et Philippo filiis olim optimi et dilectissimi filii mei Iohannis pro alia medietate, salvo^r et firmo semper existente legato superscriptaⁱ facto^r Matheo de Bagarotis.

21. Item lego pincerne meo et aliis domicellis meis et Anzielinoⁱ pistori meo ducatos viginti quinque auri pro quolibet, non intelligendo Baldassarem et Matheum quibus superius feci alia legata.

22. Item lego magistro Iohanni de Lampugnano^u magistro coquine mee ducatos quindecim^r auri.

23. Item lego cuilibet meorum^w famulorum a stabulo et subcoco ducatos quinque auri.

24. Item si quis ex familia mea foret michi debitor, quia aliquid habuissent^x ultra salarium suum, volo quod defalcetur^y de debito suo usque ad summam ducatorum decem, si tantum foret^z debitor^z; et hanc particulam non intelligo pro Baldassare et Matheo quos in totum volo et lego fore absolutos (ut su-

^bRipetuto, il primo servicia è depennato A. ⁱ⁻ⁱNel sopralineo, per sostituire habita depennato A. ⁱSegue: et B. ^kSegue depennato: i(n) A. ^lNel sopralineo A. ^{m-m}Nel sopralineo A. ⁿSegue depennato: ome A. ^ocultras B. ^{p-p}Nel sopralineo A. ^qNel sopralineo, al luogo di ac depennato A. ^{r-r}salva et firma semper existente legata superscripta facta B. ^sCosì, aggiunto nel sopralineo A, invece di superscripto. ^tangelino B. ^ulampugnano B. ^vAggiunto per sostituire quindecim nel testo e cinque (?) nel sopralineo depennati A. ^wNel sopralineo A. ^xCosì A; habuisset B. ^yCorretto su defalcetur A. ^{z-z}Corretto su forent debitores A.

pra dictum
et sine dil

25. I
Carpo, dor
milia mea
theus de S
stiatu una

26. I
pro labore

27. F
et general
tarent pro
Vincentin
Vincentin
re aut cor
concessa^u
predictis

Primo

Sed si pro
ab hac di

trahatur

Quam pr

hantur d

manibus

Vincentin

impleri p

pro anim

servierun

potest u

28.

modum,

personis

viginti n

29.

domicel

que pue

cum fue

queant,

^uNel sop

stituire c

pennato

A. ⁱRip

que den

(*) I

pra dictum est). Et si quis predictorum foret creditor pro salario suo, continuo et sine dilatione ei satisfiat.

25. Item lego quod capellani mei, videlicet presbyter Bartholomeus de Carpo, dominus Antonius de Regio, dominus Nicolla de Columbibus, et tota familia mea et duo factores principales episcopatus et factor Leonici⁴, item Matheus de Scledo et alius, qui erit loco Hieronymi de Pusterla: unusquisque vestiatur una veste nigra, capucio, caligis et calciamentis.

26. Item lego ei qui hoc testamentum meum rediget in publicam formam pro labore suo^e et mercede ducatos viginti quinque auri.

27. Residuum vero omnium bonorum, blandorum, pecuniarum, olei, vini et generaliter omnia que ad^b administrationem seu^b dispositionem^b meam spectarent pro^c episcopatu Vincentino^c aut exigi deberent a debitoribus episcopatus Vincentini aut ab aliis nomine meo ex debitis creatis ex redditibus episcopatus Vincentini aut ipsius contemplatione^d acquisitis aut habitis aut habendis, de iure aut consuetudine, ac etiam que de predictis leganda^e et^e disponenda michi concessa^e sunt aut in futurum michi concederentur a sede apostolica, lego et de predictis fieri volo ut inferius scribam:

Primo volo impleri omnia legata suprascripta, quam primum fieri potest. Sed si pro fabricis et aliis superius legatis pro cappellis Vincentie et Venetiarum ab hac die inantea aliquid per me aut nomine meo solvetur^f aut fiet, tantum detrahatur de legatis predictis. Et ut legata predicta celerius impleantur, volo: Quam primum fieri poterit, pecunie^g et^g omnia blada et omnes res alie extrahantur de episcopatu, ad evitanda scandala que oriri possent, et similiter de manibus factorum et gastaldionum, et exigatur a debitoribus omnibus diocesis Vincentine, et^h vendantur blada et alia preter ea que superius aliis legavi^h, ut impleri primo possint et debeant legata omniaⁱ suprascriptaⁱ. Que legata feci pro anime mee salute et ad pias causas et pro remuneratione eorum qui michi servierunt in vita mea, quorum merita nullus sic plene cognoscere et librare potest ut ego.

28. Quicquid autem residuum fuerit dicti residui, distribui volo in^j hunc modum, videlicet quod dentur in Vincencia et diocesi Vincentina pauperibus personis ducati quingenti auri, non dando in una domo seu familia ultra libras viginti monete Vincentine.

29. Et de^k residuo emantur imprestita quorum^l prode detur^l pauperibus domicelabus, secundum quod videbitur commissariis meis, de anno in annum; que puele sint origine Vincentine, dando unicuique earum ducatos decem auri, cum fuerit transducta ad maritum; et volo quod predicta imprestita vendi nequeant, obligari nec alienari in totum nec in partem.

^aNel soprilineo A. ^bManca B. ^{c-c}nel soprilineo A. ^dCosì A. ^{e-e}Nel soprilineo, per sostituire concessa aut depennato A. ^fsolvatur B. ^{g-g}Nel soprilineo, al luogo di quod depennato A. ^{h-h}Nel soprilineo A. ⁱ⁻ⁱNel soprilineo, per sostituire suprascripta depennato A. ^jRipetuto all'inizio della nuova pagina B. ^kSegue depennato: alii A. ^{l-l}Corretto su que dentur A.

(⁴) Lonigo.

30. Item lego Faustino^m filio meo et^m nepotibus meis Matheo et Philippo omnes libros quos habeo; et quod nullus eorum vendatur usque ad quindecim annos post obitum meum, deⁿ quo multum onero conscientias suasⁿ. Et si ambo nepotes mei decederent sine filiis masculis legitimis ante^o dictum tempus^o, substituo eis Faustinum filium meum.^p

31. Omnia autem alia bona mobilia et immobilia, que michi spectabant antequam forem episcopus per caducum vel quasi caducum aut inordinatum, lego Faustino filio meo pro medietate et pro alia medietate Matheo et Philippo nepotibus meis^q. Et si quis predictorum Mathei et Philippi decederet antequam foret etatis annorum viginti, substituo ei fratrem suum, et ambobus decedentibus ante dictam etatem substituo eis Faustinum filium meum.

Volo autem quod bona immobilia, que michi quomodocumque spectarent^r, vendi nequeant, pignorari, livellari, alienariⁱ nec pro doctibus obligari in totum nec in partem, nec etiam pro anima aut ad^r alias pias causas legari in totum nec in partem, sed semper vadant de heredibus in heredes masculos legitimos domus nostre et nostri columnelli, non in capita sed in stirpem. Et semper teneantur in culmine et aconcio de redivisibus ac etiam utilitatibus cuiusque pro parte sua. Et si quis foret ultimus in aliquo columnello, veniant in masculos legitimos domus nostre et nostri columnelli proximiores defuncto, non in capita sed in stirpem. Et sic perpetuo servetur.

32. Et quia voluntas^h humana est ambulatoria usque ad mortem et rerum huius seculi crebra mutacio dietim nos aliquid moneat, iccirco volo et lego quod, si me existente Venetiis aut in terris aut^o locis subditis comuni Venetiarum aliquid contra predicta vel preter aut ultra predicta aut aliquod predictorum ordinaverim, addiderim, corexerim, diminuerim, mutaverim ac etiam si^w legaverim, id eaque scripta fuerint manu mea et scriptus per me fuerint annus, mensis, dies et locus, seu si quid per notarium publicum Venetum vel forensem per instrumentum publicum fecerim aut fieri fecerim de predictis me existente in locis suprascriptis, id eaque sint rata et firma et addantur huic meo testamento per illum notarium qui hoc testamentum rediget in publicam formam; et ita eum rogo et rogatum esse volo ex nunc prout ex tunc^x, ac si scripta forent in hac presenti cedula seu testamento et a me de ipsis rogatus existeret.

33. Commissarios autem meos lego et esse volo nobiles viros dominum Alvisium Contareno quondam domini Iacobi cognatum meum, dominum Franciscum Barbadico germanum meum, ambos michi carissimos fratres, Faustinum Emilianum dilectum filium meum et utrumque nepotum meorum Mathei et Philippi, cum fuerit^r etatis annorum decem et octo completorum^s, et volo quod per maiorem partem commissariorum meorum administretur commissaria mea et impleantur que supra dicta sunt.

^{m-m}Nel sopralineo A. ⁿ⁻ⁿNel sopralineo A. ^{o-o}Nel sopralineo A. ^pUna croce è inserita in A nel sopralineo, e nel testo segue un segno di paragrafo; ambedue mancano in B. ^qmeu B. ^rSegue depennato: usque in futurum (?) A. ^sManca B. ^tNel sopralineo A. ^uSegue depennato: h A. ^vSegue: in B. ^wNel sopralineo A. ^xSegue depennato: p A. ^yfuerint B. ^zManca B.

34. Ha
si et comple
cundum ord
vel in futur

Deus au
concedere u
bonitate sua
honor et glo

Item tes
bullis in hoc
signum oste

35. R
prasscriptis
que cum al
imprestitis,
eorum pro
mam infra

Volo q
norum qua
reditus su
tuordecim
mine cons
sequenti c
Et ea cele
rit dividat
Et sic ser
aliquam p
vendatur
superstite
sors seme
sorte pon
quo cive
vierunt s
quod cui
ad maritu
decedere
anni et c
puelis de

^aManca B

(?) Il
punto si
zione de

34. Hanc autem scripturam, cedulam et testamentum manu propria scripsi et compleri volo in publicam formam cum clausulis consuētis et oportūnis secundum ordines et statuta Venetiārum ac etiā vigore facultatum, quas habeo vel in futurum haberem a sede apostolica.

Deus autem et dominus noster Iesus Christus clementer dignetur michi concedere ut predicta exequutionem habeant, sicut spero de summa et infinita bonitate sua. Ipsi summo et vero deo^a redemptori nostro Iesu Christo sit laus, honor et gloria, qui est benedictus et laudabilis et gloriosus in secula, amen.^b

Item tenor trium zedularum repertarum in clausuris sub predictis duabus bullis in hoc loco positarum, ut oportet eo quod nulla in eis reperitur cifra nec signum ostendens ubi vel in qua parte ponende aut applicande sint³:

35. Reductis igitur omnibus in unum et venditis dictis bladibus et rebus suprascriptis et impletis legatis suprascriptis, de residuo emanantur tot imprestita que cum aliis imprestitis ascendunt ad summam ducatorum decem millium de imprestitis, que vendi nequeant, alienari, obligari in totum nec in partem, et de eorum prode maritentur pauperes domicelle origine Vicentine secundum formam infrascriptam et modum:

Volo quod elligantur sexaginta domicelle pauperes tam filie civium Vicentinorum quam aliorum Vicentinorum, qui fuerint de vilis ubi episcopatus habet redditus suos. Et nolo aliquam in hac sorte poni que non fuerit annorum quatuordecim ad minus. Et in die beati Petri apostoli de mense iunii, sub cuius nomine construere volo capellam predictam, si apte fieri poterit, aut die immediate sequenti conveniant illuc puelle predictae, et celebretur eis una missa solemnis. Et ea celebrata ponatur sors inter eas, et inter illas triginta quibus sors advenit dividatur equis portionibus totum prode dictorum imprestitorum unius anni. Et sic servetur singulis annis imperpetuum. Et si comune Veneciarum teneret aliquam partem prodis (ut aliquando fieri consuevit) que poneretur in capitali, vendatur illud quod positum foret in capitali et dividatur equaliter inter puellas superstites ex eis tam maritatas quam non maritatas. Item volo quod ille quibus sors semel advenit deinceps non ponatur in aliqua sorte futura. Et nolo in sorte poni aliquam que tempore trienii tunc proxime preteriti steterit cum aliquo cive ad serviendum ei nec tamquam filia anime, quia tales cives quibus servierunt seu apud quos steterunt debent eas maritare ex bonis suis. Et volo quod cuilibet dictarum domicellarum detur portio sua quando fuerit transducta ad maritum et coniuncta viro suo et non ante; et si qua earum ante illud tempus decederet, id quod ei spectabat, si supervixisset, ponatur cum reditu sequentis anni et detur uni vel pluribus ultra triginta quibus sors eveniet, ita quod tot puellis detur quot fuerint puelle defuncte.

^aManca B. ^bFine di A.

(³) Il notaio non badò ai segni indicativi alla fine del § 30 (p. 54 nota p); a questo punto si inseriscono benissimo tali aggiunte, cioè prima del passo che contiene l'istituzione degli eredi universali.

Item alia zedula:
 Vincentinus^c bone conscientie per rectores scole et fraternitatis Sancte Marie de Caritate de Venetiis; et si ipsi non elligerent infra mensem postquam eis innotuerit, ellectio fiat per sapientes Vicentie. Et supradicte ellectiones fiende de aliquo cive Vicentino per sapientes Vicentie et fraternitatem de Caritate fiant omni anno, quia mores hominum sunt varii et mutabiles. Et ellectio^d predictarum puellarum fiat per maiorem partem predictorum, et sortem ponant et pecunias distribuunt secundum ordinem suprascriptum. Reditus vero imprestorum exigatur per commissarios.

Item et alia zedula:

36. Et quia vulgaris oppinio est me multas pecunias habere (ex quo magna invidia adversus me orta est) et me multa facere debuisse, declaro primo episcopatum Vicentinum fore multo minoris redditus quam sit comunis oppinio et nimis fore gravatum in oneribus publicis, sicut videri poterit post obitum meum. Etiam pro custodia arcis Bendularum⁶ et pro imprestitis comunis factis Veneciis usque in supradictam diem solvi ultra ducatos XV^M auri, postquam fui episcopus; et in die supradicta - Deo teste - in domo mea sunt tantum ducati centum septuaginta^d sex. Unum^e est^e tamen quod exigere debeo a debitoribus, et habeo furmentum^d et alia blada et imprestita, sine quibus impleri nequeunt legata huius testamenti. Et hoc est notum Deo et angelis suis. Nec tempore meo servo ea que habeo tamquam avarus aut tenax, sed ut michi et familie mee et fortuitis casibus et necessitatibus tam publicis quam privatis prosint^f; et tamen forent pauperum, sicut ex hoc testamento videri potest. Preterea ea servavi^g secundum ordines et statuta Venetiarum, et presertim servitor^g semper fui et ero illius senatus consulti quod firmum est 1413, die 16 marcii⁷, qua die - sicut Deus scit - non habebam nisi ducatos 430, et imprestita mea vendita sunt libris 35 aut 36.

Et sic est finis dictarum zedularum. Interrogatus a dicto notario in presentia testium infrascriptorum de commissariis non ordinandis respondit: «Quod nullum volebamus esse per^g nostros commissarios de vetitis instituto^b. Preterea plenissimam virtutem et potestatem damus, donamus, tribuimus acqueⁱ concedimus commissariis nostris prefatis et eorum maiori parti hanc presentem nostram commissariam post nostri decessum intromittendi, administrandi, furniendi et percomplendi modo et ordine ac forma premissis, insuper autem inquirendi, placitandi, interpellandi etⁱ respondendiⁱ advocatis, precepta, interdicta et sequestra tollendi, legem petendi, sententias audiendi, consequendi et executioni mandandi et mandari faciendi, appellandi et appellationes prose-

^cL'inizio della frase è perduto, probabilmente si trovava su un quarto foglietto; per il contenuto vedi supra, nota 152. ^dCosì B. ^{e-e}Così B, verosimilmente invece di superest. ^fManca B. ^{g-g}Al luogo di questo brano restituito, nel testo si trova due volte servavi, depennato il primo. ^gManca B. ^hCosì B invece di institutum. ⁱCosì B. ⁱManca B; restituito secondo le formule solite.

(⁶) Brendola. Il vescovo dové sostenere le spese per la riparazione del castello nel 1417, e gliene spettava la custodia; cfr. MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2 pp. 549-550.

(⁷) Vedi supra, nota 147.

quendi, p
 avere ab
 que et ap
 tis, per c
 commissio
 ris et mar
 tiendi et
 culo vivi
 stram iur
 di. Et ho
 imperpet
 iram dei
 insuper c
 tefatis et
 nostre ul

Signu
 episcopi
 Ego^k
 diocisi C
 Ego
 (SN)

banus, n

iManca
 del not

quendi, petendi quoque et exigendi omnia nostra et nostre commissarie bona et havere ab omnibus nobis et dicte nostre commissarie dare debentibus, ubicumque et apud quoscumque ea vel exⁱ eis poterunt reperiri, cum cartis et sine cartis, per curiam et extra curiam, cartas namque securitatis, finis, remissionis, commissionis et omnes alias cartas necessarias et opportunas cuiuscumque generis et manerie existant pro nobis nostroque et nostre commissarie nomine faciendi et fieri rogandi, sicut nosmet facere possemus et deberemus, si in hoc seculo vivi presentialiter adessemus, ac etiam si erit expediens in animam nostram iurandi et quicquid aliud inde opus fuerit faciendi, exercendi et peragendi. Et hoc nostrum testamentum firmum et stabile esse iudicamus et dicimus imperpetuum. Si quis ipsum frangere, corrumpere aut violare presumpserit, iram dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus sancti se noverit incursum, et insuper componat cum suis heredibus et successoribus nostris commissariis antefatis et eorum successoribus aureolorum libras quinque; et hec testamenti et nostre ultime voluntatis carta in sua semper permaneat firmitate.»

Signum reverendi patris domini Petri Emiliani Dei et apostolice sedis gratia episcopi Vicentini qui rogavit hec fieri.

Ego^k presbyter Dominicus plebanus Omnium Sanctorum de Plestrinis de diocesi Clugiensy testis subscripsi.

Ego Matheus de Bagarotis testis scripsi.

(SN) Ego^l presbyter Petrus Zane ecclesie Sancte Marie plebis Muriani plebanus, notarius Veneciarum, complevi et roboravi.

ⁱManca B. ^kLe firme dei testimoni sono scritte da mani individuali. ^lDi nuovo la mano del notaio.

«Petrus Emilianus», vescovo di Vicenza, detta un codicillo per integrare le sue ultima volontà, rogato il notaio Enrico di Antonio de' Godi.

Vicenza, 2 maggio 1433

Archivio di Stato di Vicenza, Testamenti in bombicina, vol. 19 (1433) cc. 66-66' (B): foglio cartaceo. È attaccato un foglietto oblungo, ora fra c. 62 e c. 63, recante l'annotazione: «Codicillus r(everendissim)i in Christo patris et domini domini Petri Emilianii episcopi Vincentie productus ad officium registri comunis Vincentie per notarium rogatum et receptus per me Anthonium de Vello cancellarium dicti registri die iovis quartodecimo mensis maii 1433, indictione undecima, extra terminum, et hoc de mandato magnifici et generosi viri domini Tome Duodo honorabilis potestatis Vincentie pro i(n)clita d(ucali) d(ominatione) n(o)stra Veneciarum etc. (segue depennato: «Scripto per») et [octo] sapientum ad utilia comunis Vincentie deputatorum scripto per Evangelistam de Pusterla notarium sigili die XIII mensis maii 1433, indictione XI, et bullato bulla parva sancti Marci; in libro.»

Ed. parz.: MANTESE, *Memorie storiche*, 3, 2, pp. 118-119 nota 32.

(SN) IN Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo tercio, indictione undecima, die sabati secundo mensis maii, Vincentie, in episcopali palacio in camera cubiculari infrascripti reverendissimi domini codicillantis - presentibus venerabile^a viro domino presbytero Anthonio de Regio canonico Vincentino et capellano infrascripti domini codicillantis, domino presbytero Iohanne quondam^b *** de Mantua, domino presbytero Iermano filio m(agistri) Iohannis de Cogollo marangoni, ambobus mansionariis ecclesie maioris Vincentie, Baldesera de Guaytamachis quondam domini Antonii de Papia cive et habitatore Vincentie in sind(icaria) Carpagnonis, Matheo quondam Bartholomei de Bagarottis de Placentia et Francisco quondam Nani de Nanis de Senis domicellis prefati domini codicillantis, omnibus testibus ad hec convocatis et specialiter requisitis ac a dicto infrascripto reverendissimo domino codicillante rogatis, et aliis quam pluribus ibi astantibus.

Cum hoc sit quod reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Petrus Emilianus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Vincentie, dux, comes et marchio, sanus mente et corpore testamentum super bonorum suorum dispositione fecerit et ordinaverit sua propria manu (ut asseruit), quod testamentum asseruit idem reverendissimus dominus episcopus sua propria manu dedisse et consignasse venerabili viro plebano olim Sancti Augustini de Veneciis et nunc plebano plebis Murani rogato, ut ipsum testamentum in publicam formam redigere debeat - attento quod voluntas hominis usque ad extremum vite vaga et

^aCosì B. ^bSegue una lacuna B.

ambulatoria est
dissimus domin
nens, licet corp
dam voluntate
ab omni testan
rios successus s
Christi eiusque
centine et sola
sic codicilland
episcopatus Vi
et in quocunq
sentem diem v
ac per venerab
missarii dicte
et iuxta eorum
tem ad solven
possint et del
facere, ita qu
possint, alia v
ciales^d elligen
dum tamen q
tionem testan
aut deputari
tur) qui exige
licet quod du
brice ecclesie
tercia pars d
dispensetur^e
rum comissa
sarii dicte di
dicillum et i
pus hanc ess
terius cuiusc
herede suo c
Ego He
auctoritate
dicillante sc

^cSegue depen

ambulatoria est et plerumque varietate successuum alternatur –, idem reverendissimus dominus episcopus sanus mente et intellectu et firmam memoriam tenens, licet corpore languens, post dictum testamentum a se factum circa quendam voluntate mutata, quoniam usque ad extremum vite ultime voluntatis lege ab omni testandi proposito recedere licet et propter condicionem rerum et varios successus sit sapientis mutare^c propositum, ad honorem domini nostri Yesu Christi eiusque beatissime matris virginis Marie et ad augmentum ecclesie Vincentine et solamen pauperum codicillando presentem condidit codicillum. Et sic codicillando legavit, iussit et ordinavit quod omnia resta fictuum tantum episcopatus Vincentie descripta et contenta in libris factorie dicti episcopatus et in quocunque alio loco, qui ad dictum episcopatum pertineant, usque in presentem diem videantur, examinentur et bene liquidentur per commissarios suos ac per venerabile capitulum Vincentinum seu per ipsum capitulum, si dicti commissarii dicte examinationi et liquidationi non poterint aut voluerint interesse, et iuxta eorum rectam conscientiam, si invenerint aliquem debitorem impotentem ad solvendum aliqua resta dictorum fictuum, ipsi commissarii aut capitulum possint et debeant illis debitoribus impotentibus remissionem et absolutionem facere, ita quod in futurum ab ipsis impotentibus dicta resta amplius exigi non possint, alia vero resta que exigi poterunt exigantur per unum vel plures officiales^d eligendos per ipsos commissarios aut venerabile capitulum Vincentinum, dum tamen quod ad hoc nullus officialium presentium deputatorum ad executionem testamentorum ad pias causas per dictos commissarios aut capitulum eligi aut deputari possit; et quod denarii et alia resta ipsorum affictuum (ut premittitur) qui exigentur disponantur et dispensentur ac distribuantur hoc modo: videlicet quod due partes dictorum restorum que exigentur dentur et ponantur fabrice ecclesie maioris Vincentie et in eius restauratione expendantur; alia vero tertia pars dictorum fictuum et restorum sic exigendorum detur, disponatur et dispensetur^e inter pauperes Christi, in discretione et conscientia dictorum suorum commissariorum et dicti capituli Vincentini aut dicti capituli, si dicti commissarii dicte dispensationi non potuerint aut voluerint interesse. Et circa hunc codicillum et ipsius codicilli confirmationem et legati voluit ipse dominus episcopus hanc esse suam ultimam voluntatem, quam valere voluit iure codicilli vel alterius cuiuscunque ultime voluntatis, qua melius valere potest, et eam ab omni herede suo et commissario firmiter et inviolabiliter observari.

Ego Henricus filius Anthonii de Godis civis Vincentie publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus a prefato domino codicillante scripsi et publicavi.

^cSegue depennato: consilium B. ^dSegue depennato: ex B. ^eCorretto su dispenseatur.

Il podestà di Vicenza e i Savi «ad utilia» incaricano il cancelliere del registro di accettare il codicillo di «Petrus Emilianus», vescovo di Vicenza, nonostante la scadenza del termine stabilito dagli statuti del Comune.
Vicenza, 14 maggio 1433

Archivio di Stato di Vicenza, Testamenti in bombicina, vol. 19 (1433) c. 67
(A): originale cartaceo con sigillo di cialda, nel quale si vede il leone di san Marco.

Thomas Duodo Vincentie potestas,
.. sapientes ad utilia comunis Vincentie deputati

Mandamus tibi Antonio de Vello canzelario registri civitatis Vincentie quatenus visis presentibus | recipere et acceptare debeas codicillum factum per quondam reverendissimum in Christo patrem dominum | Petrum Emilianum episcopum Vincentinum, de quo rogatus est Henricus de Godis notarius, non | obstante quod terminus in statuto comunis Vincentie elapsus sit, quoniam nobis clare constat | predictum Henricum illis paucis diebus post dictum terminum cesasse presentare ipsum codicilum | iusto et legitimo impedimento, et maxime quia^a circa funeralia prefati quondam domini episcopi | in Veneciis fuit^b impeditus^b, et etiam causa videndi et informationem habendi de testamento per quondam | prefatum dominum episcopum condito et deposito penes plebanum Murani, de quo testamento | prefatus plebanus est et fuit rogat[us]. Dat. Vincentie die XIII^o maii 1433.

Evangelista de Pusterla notarius
sigilli subscripsi.

^aAggiunto nel sopralineo A. ^{b-b}Aggiunto al margine A.

Handwritten Latin text from the adjacent page, partially visible. The text is written in a cursive script and appears to be a continuation of the document's content, possibly including a signature or a further clause of the testament.

*Fig. I: Testamento autografo di Pietro Miani (ultima parte);
Venezia, Archivio di Stato, Cancelleria inferiore, Miscellanea notai diversi,
b. 25 n. 1704*






Fig. II: Monumento sepolcrale di Pietro Miani;
Venezia, S. Maria Gloriosa dei Frari, Cappella Emiliani (Foto Böhm)

CU
L

Per
do cult
è richi
intellet
sono l'
L'A
si diff
posizio
ficiale»
San Fr
San B
venti,
turali
rara, l
Pe
intrec
Cinqu

* *Tes
sias
veg
tob
(1)
Accad
di, A*